DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)

Vigente al: 25-7-2022

Sezione I

Agenda e identita' digitale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda digitali e promuovere l'alfabetizzazione informatica, nonche' per dare impulso alla ricerca alle innovazioni tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' nel contempo, arricchimento economico, culturale e civile e, rilancio della competitivita' delle imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della salute, dell'economia e delle finanze, per la coesione territoriale e della giustizia;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT

1. ((Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali, promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce le politiche di incentivo alla domanda dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete, l'alfabetizzazione e lo sviluppo delle competenze digitali particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, la ricerca e l'innovazione tecnologica quali fattori essenziali progresso e opportunita' di arricchimento economico, civile)). Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e successivamente entro il 30 ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell'Agenzia per digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presenta Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia stato di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio

- 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ((, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti ai е risultati conseguiti. Nella relazione e' fornita, altresi', dettagliata illustrazione dell'impiego di ogni finanziamento, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono utilizzate. In prima attuazione la relazione ha come finalita' descrizione del progetto complessivo di attuazione dell'Agenda linee italiana, delle strategiche l'identificazione degli obiettivi da raggiungere)).
- 2. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e delle finanze e» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e con il Ministro»;
 - b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
- «3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, ((d'intesa con La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,)) sentita e' disposto l'Italia digitale, anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle utilizzazioni della carta d'identita' elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identita' elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo rilascio gratuito del documento unificato, utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera tecniche di produzione, distribuzione ((gestione supporto all'utilizzo)) del documento unificato, nel rispetto quanto stabilito al comma 1, sono stabilite ((entro sei mesi)) decreto del Ministro dell'interno, di il concerto con dell'economia e delle finanze, con ilMinistro per la amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, il Ministro della salute.»;
 - ((c) dopo il comma 3 sono inseriti i sequenti:
- "3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.
- 3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene il rilascio della carta di identita' elettronica di cui all'articolo

- 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non interromperne l'emissione e la relativa continuita' di esercizio")).
- 3. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari in materia statistica, e' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
- 4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di *((12 milioni))* di euro per l'anno 2013.

Art. 2 Anagrafe nazionale della popolazione residente

- 1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'sostituito dal seguente:
- «Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR). -1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, 1228, n. recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale base di e' sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante protezione dei dati personali.
- 2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per il subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti anagrafi tenute dai comuni per i quali e' non ancora avvenuto L'ANPR e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi.
- L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita' dei anagrafici della popolazione residente e degli strumenti svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' la disponibilita' dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilita' con tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni

- la competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
- 4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identita' della popolazione residente.
- 5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
- 6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' Conferenza Stato - citta', di cui all'articolo 8 del legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo, riferimento:
- a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui all'articolo 58;
- b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR le con banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti duplicazioni da parte degli stessi;
- c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.». (3)
- 2. Alla lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice nazionale delle anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale della popolazione residente;».

- 3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa servizi per i cittadini, ((le attestazioni e dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e la dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonche' la denuncia di morte prevista dall'articolo 1 regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)), sono inviati della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la amministrazione e la semplificazione, sentiti il dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. definite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma.
- 4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1, e' adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, con regolamento adottato dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. modificazioni, su successive proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto 223, Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo. (3)
- 6. Dopo l'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:
- «5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
- 7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto:

^{- (}con l'art. 13, comma 2-bis) che "I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri";

- (con l'art. 13, comma 2-ter) che "I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati".

Art. 2-bis

(((Regole tecniche per le basi di dati).))

((1. L'Agenzia per l'Italia digitale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone le regole tecniche per l'identificazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per definirne le modalita' di aggiornamento in modo che, secondo gli standard internazionali di riferimento, sia garantita la qualita' dei dati presenti)).

Art. 3

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane.

- Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato cadenza annuale, nel rispetto delle con raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei. ((3))
- 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e del territorio, gli obblighi e le modalita' di conferimento indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalita' di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati, criteri per l'interoperabilita' dell'ANNCSU con le altre banche dati rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto

- legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT puo' stipulare apposite convenzioni con concessionari pubblici dotati di un archivio elettronico dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico il su tutto territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati livello а numero civico e mantenuti sistematicamente Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse medesima strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
- Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle permanente preparatorie all'introduzione del censimento indagini statistiche a cadenza annuale, nonche' delle attivita' cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2015.
- 4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari di aumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi informativi resi al sociale del economico e Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN;
- b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN;
- c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema delle piu' avanzate metodologie statistiche e delle piu' moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a fornire i dati statistici;

- e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;
- f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalita' statistiche, nonche' di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici. ((3))
- 5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' sostituito dal seguente:
- «Art. 12. (Commissione per la garanzia della qualita'
 dell'informazione statistica) 1. E' istituita la Commissione per la
 garanzia della qualita' dell'informazione statistica avente il
 compito di:
- a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e sulla qualita' dell'informazione statistica, nonche' sulla sua conformita' con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;
- b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta;
- c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13;
- d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24.
- 2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, puo' formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.
- 3. La Commissione e' sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
- 4. La Commissione e' composta da cinque membri, nominati decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio competenza nelle discipline e nei campi collegati alla diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione in possesso dei medesimi requisiti. Ι membri della Commissione

restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente e' eletto dagli stessi membri.

- 5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2.
- 6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.
- 7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.».

AGGIORNAMENTO (3)

- Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto:
- (con l'art. 13, comma 2-bis) che "I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri";
- (con l'art. 13, comma 2-ter) che "I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati".

Art. 4 Domicilio digitale del cittadino

- 1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
- «Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). 1. Al fine facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni cittadini, e' facolta' di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalita' stabilite al comma proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 quale suo domicilio digitale.
- 2. L'indirizzo di cui al comma 1 e' inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.
- 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia

- per l'Italia digitale, sono definite le modalita' di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonche' le modalita' di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
- 4. A decorrere dal 1º gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli il destinatario. L'utilizzo di differenti modalita' di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo ottobre 2009, n. 150.
- 4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma amministrazioni possono predisporre le comunicazioni cittadini ai come documenti informatici sottoscritti con firma digitale elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma sostituita a mezzo stampa predisposta all'articolo 3 del decreto legislativo 12 disposizioni di cui dicembre 1993, n. 39.
- 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
- 4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
- 5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-quater) che il decreto ministeriale previsto dal comma 1 del presente articolo, qualora non ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, e' adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

Art. 5

Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

- 1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno gia' indicato, all'ufficio del registro delle competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, il 0 domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte imprenditore, procede con propria determina cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. ((L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile identita' digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580)). L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti segreteria.
- 3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
 - «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e

- dei professionisti). 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
- 2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessita' di autenticazione. L'indice e' realizzato formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, 3.
- 4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di accesso e di aggiornamento.
- 5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali all'Indice nazionale di cui al tutti comma 1 gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
- 6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Sezione II

Amministrazione digitale e dati di tipo aperto

Art. 6

- Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
- 1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma

restando l'eventuale responsabilita' per danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.»;

- b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), e' inserito il seguente:
- «1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.»;
- c) all'articolo 65, comma 1, le parole: «le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici»;
- d) all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: «e i gestori di servizi pubblici».
- d-bis) il comma 1 dell'articolo 57-bis e' sostituito dal seguente:
- "1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e' istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione nel quale gestori di pubblici servizi, sono indicati indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio a tutti gli effetti di legge tra le amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati".
- 2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e' aggiunto in fine il seguente:
- «2-bis. A fare data dal 1º gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma nullita' qualificata, pena la degli Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione medesima si provvede nell'ambito delle risorse strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».
 - 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
- 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1º gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.
- 5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformita' alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni

di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili.

6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato.

- A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per dei dipendenti del settore pubblico non soggetti regime al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
- 1-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo".
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita' a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti:
- «3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario con esso convenzionato, che in cura il minore, ha della previdenza sociale, utilizzando il di sistema trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne richiesta.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformita' regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.»;((3))

- b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
- «1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al all'atto della compilazione del certificato di cui al comma dell'articolo 47, le proprie generalita' allo scopo di usufruire congedo medesimo.».

3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal comma 3, lettera b), del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-ter) che "I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 221, n. ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei interessati".

Art. 8 Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto

- 1. Al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane.
- 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal

anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti. (3)

- 3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilita', anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto e' consegnato sul dispositivo di comunicazione.
- fini del recepimento della direttiva 2010/40/Ue Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale interfacce con altri modi di trasporto», e considerata la necessita' di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti i di intervento costituenti obiettivi prioritari per diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:
- a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilita';
- b) continuita' dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
- c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;
- d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.
- 5. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al comma 4, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio nazionale:
- a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilita' multimodale;
- b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico ir tempo reale;
- c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
- d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;
- e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
- f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.
- 5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
- "11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere effettuata mediante modalita' manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite

barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, personale dei concessionari autostradali e stradali affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonche', accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade".

- 6. Il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS.
- 7. Le questioni relative alla responsabilita', riguardo alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS , figuranti nelle specifiche comunitarie adottate sono trattate in conformita' a quanto previsto dal diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva 85/374/CEE nonche' alla legislazione nazionale di riferimento.
- 8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale essere in possesso di una banca all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da costantemente aggiornata e consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati di tipo aperto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- di assicurare 9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine la diffusione di sistemi di massima trasporto intelligenti sul nazionale. l'efficienza. la assicurandone di impiego razionalizzazione e l'economicita' e in funzione quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli per assicurare disponibilita' di informazioni gratuite di l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei traffico, nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attivita' in essere a livello nazionale e comunitario.
- 9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite per legge alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2

agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.

9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis, previsioni normative di cui all'articolo 29 del decreto-legge luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla agosto 2006. n. 248, non si applicano alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, successive modificazioni.

9-quater. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.

- Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva considerata la necessita' di ottemperare tempestivamente obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di semplificare applicate ai trasporti le procedure amministrative marittimi l'inoltro in formato elettronico delle informazioni la razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti nazionali, che traffico di cabotaggio o internazionale nell'ambito dell'Unione europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi:
- a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni;
- b) PMIS, Port management Information System: sistema per la gestione amministrativa delle attivita' portuali di all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni.Devono comunque essere assicurati la livelli semplificazione delle procedure ed appropriati interoperativita' tra i diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico trasportistico, secondo quanto indicato comma 13. Dall'applicazione del presente comma non devono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 11. L'articolo 179 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

(Nota di informazioni all'autorita' «Art. 179 marittima). All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in elettronico, all'autorita' marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:

formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;

formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;

formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;

formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;

formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo; dichiarazione sanitaria marittima.

Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione.

All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale.

Prima della partenza, il comandante della nave inoltra all'autorita' marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorita' consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorita' consolare piu' prossima al porto di arrivo.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.».

- 12. L'inoltro delle dichiarazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione non esime il comandante della nave dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare ogni altra comunicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea o nazionale di attuazione di strumenti giuridici internazionali.
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla data di entrata vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' per la di trasmissione elettronica dei dati cui ai formulari FAL l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS, assicurando l'interoperabilita' dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli aspetti di competenza doganale, e, accessibilita' delle informazioni alle altre autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli Stati membri

europea.L'interoperativita' va altresi' assicurata rispetto alle piattaforme realizzate dalle autorita' portuali per il miglior espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici che alle stesse fanno capo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (3) ((22))

- 14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa a far data dal 1º giugno 2015. Fino a tale data le informazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione, limitatamente ai formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria sono direttamente inoltrate dal comandante della nave anche all'autorita' doganale, all'autorita' di pubblica sicurezza di frontiera ed all'autorita' sanitaria competenti per il porto di arrivo.
- 15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione del formulario FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo ne' vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni di cui formulari FAL e di ogni altro dato che sia necessario acquisire tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente o sanitaria.
- ((15-bis. Le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale che operano tra porti situati nel territorio doganale europea, quando non provengono da un porto situato al di fuori territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, fanno scalo ne' vi si recano, sono esentate dall'obbliao trasmissione dei formulari IMO FAL numeri 3, 4 e 6. Le medesime che dichiarano nel formulario IMO FAL numero 1 di non trasportare merci pericolose sono esentate dalla presentazione del formulario IMO FAL numero 7.))
- 16. Il trattamento dei dati e delle informazioni commerciali comunicati ai sensi del presente articolo e' soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre 2004, n. 335, recante attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunita'.

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-quater) che i decreti ministeriali previsti dai commi 2 e 13 del presente articolo, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

AGGIORNAMENTO (22)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-quater) che il decreto ministeriale previsto dal comma 13 del presente articolo, qualora non ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, e' adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

Art. 9

Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale.

- 1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
 "dispositivo di firma" sono inserite le seguenti: "elettronica
 qualificata o digitale";
- Ob) all'articolo 21, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale";
 - Oc) all'articolo 23-ter, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
- "5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, il quale e' possibile ottenere il documento informatico, verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non puo' richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. Ι programmi eventualmente necessari alla verifica sono di libera e disponibilita'";
 - a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
- «Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
- 2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

- 3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.
- 4. Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
- 5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.
- 6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto e' pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- definisce e 7. L'Agenzia aggiorna annualmente le linee individuano gli che standard tecnici, compresa determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano suddette linee guida.
- 8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
- 9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente»;
 - b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente:
 - «3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
- a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
- 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;

- 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
- 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le oppure sono resi disponibili telematiche pubbliche e private, costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.In ogni l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003. sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, il recepita decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».
- 2. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente:
- «n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;».
- 3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati gia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet»;
 - b) all'articolo 4:
- 1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»;
 - 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
- 5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.».
- 5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «quantita' di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».
 - 5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "affissione" e' sostituita dalla seguente: "pubblicazione".

- 6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione»;
- b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
 - c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
- «5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale, applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»;
- d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» e' inserita la seguente: «accessibili,»;
- e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,»;
- f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformita'» sono inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,».
- 6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili".
- 6-ter. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- 7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi accessibilita' per l'anno corrente e lo stato di attuazione "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalita' di realizzazione e le eventuali attivita' per cui non e' possibile l'utilizzo del telelavoro. redazione del piano in prima versione deve essere effettuata sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
 - 8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 106)).
- 9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7:
- a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;

b) comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilita' penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 9-bis

- (((Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione).))
- ((1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
- "1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita' e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralita' tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
 - a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
- b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
 - c) software libero o a codice sorgente aperto;
 - d) software fruibile in modalita' cloud computing;
- e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
 - f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
- 1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
- a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
- b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
- c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformita' alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.
- 1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere soluzioni disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adequati alle esigenze soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il rispetto")).

Agenda digitale per l'istruzione ((e la cultura digitale))

Art. 10

Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica

- 1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa per gli studenti, e migliorare i servizi riducendone i connessi, le universita' statali e non statali legalmente decorrere dall'anno accademico 2013-2014, riconosciute, a costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilita', che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.
- 2. La mobilita' nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.
- 3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilita' internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di interoperabilita' definiti a livello internazionale.
- 4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare 2012, il fascicolo dello studente e' alimentato, per i dati di competenza, dall'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni.
- 5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le universita' accedere in modalita' telematica alle informazioni disponibili nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei delle universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla luglio 2003, n. 170.
- 6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 7. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
- "Per i medesimi fini, le universita' possono altresi' accedere in modalita' telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'universita' (ISEEU)".
- 8. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'anagrafe nazionale degli

legislativo studenti, di cui all'articolo 3 del decreto 15 aprile 2005, n. 76, nonche' quella degli studenti e dei laureati universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 n. 170, rappresentano banche dati livello а nazionale realizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali. All'anagrafe e dei laureati accedono anche le studenti L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e' altresi' alimentata dai relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia.

- 9. A decorrere dal 1º marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale Scuola sono effettuati esclusivamente con modalita' informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione scambio di documenti, dati e informazioni amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche, nonche' il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.
- 10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' ricerca, di concerto con il Ministro per amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche per quanto concerne le attribuzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definite le modalita' per l'attuazione del comma 9, ai decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. ((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-quater) che il decreto ministeriale previsto dal comma 10 del presente articolo, qualora non ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, e' adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

Art. 11 Libri e centri scolastici digitali

- 1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico ((2014-2015)) e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato ((digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una

combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto)). ((L'obbligo di periodo riguarda Le nuove adozioni progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di grado)). La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria e' soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui ((all'articolo 11)) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.»;

- b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla lettera a), le parole: «a stampa» sono sostituite dalla seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»;
- 2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni on line e mista» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi»;
- 3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter»;
 - ((3-bis) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
- "c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche"));
 - c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
- «3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.
- 3-ter. La scuola assicura la disponibilita' dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.».
- 2. A decorrere dal 1° settembre 2013 e' abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
- 3. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 ((e' aggiunto il seguente:))
- «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli interessati ((stipulano, con le risorse umane, strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni)) con Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione digitali collegati centri scolastici funzionalmente istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di migliorare la qualita' dei servizi tecnologie al fine di studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle di scuole.».
- 4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

aprile 2012, n. 35, e' sostituita dalla seguente:

«a) Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, regioni e i competenti enti locali, ((al fine di garantire sicuri, sostenibili accoglienti, е tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di complessi scolastici, ((e)) promuovono, d'intesa, con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra alla costituzione di societa', consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 111. I predetti strumenti societari o finanziari possono oggetto di conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con destinazioni individuate negli strumenti urbanistici. Per le finalita' di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011. nonche' le risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 33, comma legge 12 novembre 2011, gia' della 183, destinate n. ((delibera CIPE n. 6/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012)) alla costruzione nuove scuole. Per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a dello stesso, gli enti locali, proprietari di immobili scolastici, possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica, contratti di servizio energia di cui ((decreto del al 1993, agosto 412)), della Repubblica 26 n. e successive modificazioni, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale conformita' alle previsioni di cui al ((decreto Legislativo 30 maggio **2008))**, n. 115, anche nelle forme previste dall'articolo 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;».

((4-bis. Per consentire il regolare svolgimento del servizio in sicuri. il scolastico ambienti adeguati e Ministro dell'istruzione. dell'universita' e della ricerca con decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorita' strategiche, le modalita' e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualita', di interventi di edilizia scolastica, nonche' i finanziamenti.

4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti.

4-quater. Ciascuna regione e provincia autonoma, valutata corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui 4-bis e tenuto conto della programmazione dell'offerta dell'istruzione, approva e trasmette al Ministero formativa, dell'universita' e della ricerca il proprio piano, formulato base delle richieste pervenute. La mancata trasmissione dei regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento.

4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne da' loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali.

4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

4-septies. Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della capacita' di spesa dimostrata dagli enti locali in ragione della tempestivita', dell'efficienza e dell'esaustivita' dell'utilizzo delle risorse loro conferite nell'annualita' precedente, con l'attribuzione, a livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al 20 per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato in sede di riparto.

4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad includere l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie.

4-novies. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "dell'intera dotazione libraria" e' inserita la seguente: "necessaria")).

Art. 11-bis

(Credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno).

- 1. Al fine di migliorare l'offerta legale di opere dell'ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, e' riconosciuto credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali. ((8))
- 2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili. ((8))
- 3. L'agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi dell'imposta e regionale sulle attivita' produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono sostenute. L'agevolazione non e' rimborsabile, limita ma non diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventuale eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo

- del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso. ((8))
- 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali. materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a prelievo erariale unico, modificare la misura del nonche' la percentuale del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno 2013, 2014 e 2015.

AGGIORNAMENTO (8)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 577 del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati".

Sezione IV

Sanita' digitale

Art. 12

Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita' digitale

- 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del sanitario nazionale. ((Ai fini del presente comma, ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati e' inserita, entro cinque giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformita' alle disposizioni presente articolo)).
- 2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:
 - a) diagnosi, cura e riabilitazione;
 - a-bis) prevenzione;
 - a-ter) profilassi internazionale;
- b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
- c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita' determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter.

2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.

3. Il FSE e' alimentato con i dati degli eventi clinici presenti trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura dei sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonche', iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter e alimenta l'ecosistema dati sanitari cui al comma 15-quater.

3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77.

4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie secondo le modalita' di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonche' nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7.

4-bis. Le finalita' di cui alla lettera a-bis) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli esercenti le professioni sanitarie nonche' dagli Uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti in materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della salute.

4-ter. Le finalita' di cui alla lettera a-ter) del comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute.

- 5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) del puo' ilessere realizzata soltanto con dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo sanitaria secondo modalita' casi emergenza individuate a Ilpregiudica riguardo. mancato consenso non il all'erogazione della prestazione sanitaria.
- 6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2 perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonche' Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel livelli di accesso, modalita' e di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il ai principi di proporzionalita', cui al comma 7, in conformita' necessita' e indispensabilita' nel trattamento dei dati personali.

6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE, di

- cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni.
- 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro dalla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto, con uno o piu' decreti del Ministro della salute del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito parere del Garante per la protezione dei dati personali, stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonche' limiti di responsabilita' e i compiti dei soggetti che alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di accesso FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, ((4-bis, 4-ter,)) 5 e 6, la definizione e le relative modalita' di attribuzione di identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato. (3) ((62))
- 8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di competenza delle finanziarie nell'ambito risorse umane, strumentali e disponibili a legislazione vigente.
- 9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2022, N. 25.
- 10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica epidemiologici sanitari ed per registrare e di rischio per la caratterizzare tutti i casi salute, una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante una popolazione definita.
- 11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro della salute, previa intesa proposta del di in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi e di sorveglianza e dei registri di mortalita', di tumori di patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate

prodotti di ingegneria tessutale, e di impianti protesici nonche' di dispositivi medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con Ministro della salute, di del previa intesa Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito ildel parere la protezione dei dati personali. L'attivita' per obbligatoria di tenuta e aggiornamento registri di dei presente comma e' svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e degli del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le modalita' per garantire e verificare la corretta tenuta e aggiornamento dei registri di cui al comma.

- 11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10.
- 12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalita' e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.
- 13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con uno piu' parere decreti del Ministro della salute, acquisito il del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2-sexies del ((codice in materia di protezione dei dati personali, di al)) cui decreto legislativo 30 giugno 2003, 196, tipi n. i di dati raccogliere nei singoli registri e sistemi di sorveglianza di cui al presente articolo, i soggetti che possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le operazioni eseguibili, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali interessi dell'interessato.
- 14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- l'attuazione delle disposizioni di cui al articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del legislativo 7 marzo 2005, 82, delle infrastrutture n. tecnologiche per il FSE a tale fine gia' realizzate da altre o dei servizi da queste erogate, ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, da rendere conforme stabiliti dai decreti di cui al comma 7 ((e dalle linee guida di al comma 15-bis)).

15-bis. Per il potenziamento del FSE, l'Agenzia nazionale per i

servizi sanitari regionali (AGENAS), previa approvazione del Ministro della salute, del Presidente del Consiglio dei ministri Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze, le Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni province autonome di Trento e di Bolzano, adotta periodicamente apposite linee guida. In sede di prima applicazione, le linee di cui al primo periodo sono adottate dal Ministro della salute. con il Ministro per l'innovazione tecnologica transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le linee guida dettano le regole tecniche per l'attuazione dei decreti comma 7, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilita' del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole del sistema pubblico di connettivita'. Le regioni le e autonome ((di Trento e di Bolzano)) predispongono entro tre dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida piano di adeguamento ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani regionali ((e provinciali)) di adeguamento del FSE oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS. La regione o provincia autonoma che abbia presentato il *((piano di adeguamento))* nei termini ovvero che abbia presentato un ((piano di adeguamento)) non conforme alle linee guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale ((ai comma 15-ter)), numero 3). Nel caso di inerzia o ritardo presentazione o nell'attuazione del predetto piano di ovvero anche nei casi di mancato rispetto dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale di cui al sesto periodo, si all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto 120. secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Resta fermo che la predisposizione e l'attuazione del ((piano di adeguamento)) di cui al presente comma in conformita' a quanto disposto ((dai decreti di al comma 7)) e alle linee guida sono ricomprese tra gli cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della intesa del 23 marzo 2005.

15-ter. ((Fermi restando)) le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l'AGENAS, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, d'intesa

struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri l'innovazione tecnologica ((e competente per La transizione ildella il digitale,)) e con Ministero salute е dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilita' dei FSE, la cui realizzazione e' curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 12 novembre 2011, garantendo:

- 1) l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier farmaceutici;
- l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della dell'ANA, l'identificazione realizzazione dell'assistito assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- 3) per le regioni e province autonome che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, nonche' per quelle che si avvalgono della predetta infrastruttura del comma 15-bis, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica, la codifica la remota dei dati di cui ai ((decreti di cui al comma 7 e alle linee *guida di cui al comma 15-bis))*, ad esclusione dei dati cui comma 15-septies, per la successiva alimentazione, consultazione conservazione, ((ai sensi dell'articolo 44 del codice di decreto legislativo 7 marzo 2005, delle n. 82 del FSE da parte regioni e province autonome, modalita' secondo le stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro della salute e con concerto con il il Ministro l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;
- 4) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 27 GENNAIO 2022, n. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO, N. 25.
- 4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalita' e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma;
- 4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, di al assicurare in interoperabilita' le funzioni del FSE, secondo le modalita' e le misure di sicurezza stabilite, previo del parere Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di numero 3) del presente comma;

4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo modalita' e le misure di sicurezza stabilite, previo parere Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di numero 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso line al FSE da parte dell'assistito e degli operatori autorizzati, secondo modalita' determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso e' fornito in modalita' aggregata, secondo quanto Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia Digitale.

15-ter.1. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la dell'infrastruttura nazionale necessaria garantire a l'interoperabilita' dei FSE di cui al comma 15-ter e' curata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in il Ministero della salute e il Ministero dell'economia finanze.

15-quater. Al fine di garantire il coordinamento informatico assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2 il Ministero Salute, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitale, assicurando l'adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche la sicurezza cibernetica in raccordo con l'Agenzia cybersicurezza nazionale, cura la realizzazione dell'Ecosistema Dati seguito EDS), avvalendosi della (di societa' cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con apposita convenzione. L'EDS e' alimentato dai trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la cui operativa e' affidata all'AGENAS, che la effettua in qualita' responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero e all'uopo si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica la transizione digitale e con il Ministero dell'economia delle acquisiti i pareri dell'Autorita' garante protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono individuati i contenuti dell'EDS, le modalita' alimentazione dell'EDS, nonche' i soggetti che hanno accesso all'EDS, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza per diritti degli interessati. Αl fine di assicurare, coordinare semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della societa' di

cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con le seguenti funzioni:

- a) di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti ((dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il FSE)),
- b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al comma 15-octies;
- c) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria ((e l'EDS e, se previsto **socio-sanitaria))** verso ((dal piano adequamento per il potenziamento del FSE)) di cui al comma FSE della regione territorialmente competente finalita' di cui alla lettera a-bis) ((del comma 2")).

15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma 15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, e' autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale. (29)

15-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2022, N. 25.

15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in decreto-legge 50 dell'articolo del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai farmaceutici, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica, comprensivi dei relativi Servizio terapeutici, e specialistica a carico del sanitario nazionale, nonche' le ricette e le prestazioni erogate non del SSN, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni assistenza protesica, termale e integrativa, nonche' i all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalita' stabilite, previo parere del per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, che individuera' le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e liberta' degli interessati.

15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definite con i decreti attuativi di cui pubblicate comma 7 e dalle linee guida di cui al comma 15-bis, sono su un apposito portale di monitoraggio e informazione ((a cura della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri)) competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

15-novies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalita' tecniche con le quali:

- a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;
- b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;
- c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni.

5-decies. Al fine di garantire l'omogeneita' a livello nazionale l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi telemedicina, l'AGENAS, sulla base delle ((Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AqID))) per la digitalizzazione pubblica amministrazione di cui all'articolo 71 del ((codice di al)) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e degli indirizzi del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitale, assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanita'.

15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, all'AGENAS sono conferite le seguenti funzioni:

- predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, approvazione del Ministro della salute e del Ministro delegato l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di linee guida regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte degli del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle;
- b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle linee guida di cui alla lettera a) e controllo della qualita' dei dati sanitari raccolti;
- c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di assicurare strumenti di consultazione dei dati dell'EDS omogenei sul territorio nazionale;
- d) certificazione delle ((soluzioni di tecnologia dell'informazione (IT))) che realizzano servizi sanitari digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali, nonche' supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo coordinato;
- e) supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei dati raccolti nell'EDS per finalita' di ricerca;
- f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), prevista dall'articolo 6 dell'accordo quadro tra il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;
 - g) gestione della piattaforma nazionale di telemedicina;
 - h) proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle

tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con decreto del Ministro della salute.

15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministero dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una relazione annuale sull'attivita' svolta. Le funzioni di cui alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono esercitate d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, ((l'AGENAS)) esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(3)

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto:

- (con l'art. 13, comma 2-bis) che "I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri";
- (con l'art. 13, comma 2-quater) che i decreti ministeriali previsti dal comma 7 del presente articolo, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.;
- (con l'art. 43, comma 1-bis) che "Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 1, comma 384) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 15-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 4,92 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019".

AGGIORNAMENTO (62)

Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla

- L. 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera h)) che "al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) le parole «entro 90 giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ,» sono soppresse".

Art. 13 Prescrizione medica e cartella clinica digitale

- 1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, la delle accelerando sostituzione prescrizioni farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale-SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in elettronico, generate secondo le modalita' di cui al decreto Ministero dell'economia e delle finanze in 2 data novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in presente decreto-legge, provvedono alla sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60 percento nel 2013, percento nel 2014 e ((al 90 per cento nel 2016)).
- 2. Dal 1º gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra regioni, le ASL e le strutture convenzionate che erogano sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini regioni diverse da quelle di residenza. Con del decreto Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono le modalita' di attuazione del presente comma. (3)
- 3. I medici interessati dalle disposizioni organizzative delle regioni e delle province autonome di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 3-bis. Al comma 4 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono aggiunti i seguenti periodi: "Affinche' si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita', le previsioni degli accordi е dei contratti collettivi di riferimento".
- 4. Dal 1º gennaio 2014, il sistema per la tracciabilita' delle confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee e' integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN, da

sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalita' stabilite con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e rese note sul del sistema informativo del progetto «Tessera sanitaria», all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, 269. n. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di tracciabilita' del farmaco del Ministero della salute. Resta fermo quanto dal comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. in ordine ai soggetti abilitati alla trasmissione dei dati.

5. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche puo' essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.».

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-quater) che il decreto ministeriale previsto dal comma 2 del presente articolo, qualora non ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, e' adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

Art. 13-bis (((Ricetta medica)))

((1. Il comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dai seguenti:

"11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili piu' equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest'ultimo. dello specifico medicinale e' vincolante per L'indicazione il nella ricetta sia inserita. ove obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola sostituibilita' di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge marzo 2012, n. 27. L'indicazione e' vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.

- 11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco".
- 2. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' abrogato)).

Sezione V

Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica

Art. 13-ter (((Carta dei diritti)))

- ((1. Lo Stato riconosce l'importanza del superamento del divario digitale, in particolare nelle aree depresse del Paese, per la libera diffusione della conoscenza fra la cittadinanza, l'accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere. A tal fine, promuove una "Carta dei diritti", nella quale sono definiti i principi e i criteri volti a garantire l'accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura.
- 2. Lo Stato promuove la diffusione dei principi della "Carta dei diritti" a livello internazionale e individua forme di sostegno al Fondo di solidarieta' digitale per la diffusione della societa' dell'informazione e della conoscenza nei Paesi in via di sviluppo)).

Art. 14 Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

- 1. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N)] - Italia], per l'anno 2013 e' autorizzata spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle nazionale, territorio tenendo delle dell'intero conto singole specificita' territoriali e della copertura delle densita' abitativa, definite dal medesimo regime d'aiuto.
- 2. All'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: «inizia nuovamente» sono sostituite con la seguente: «riprende».
- 2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore conversione del presente decreto, con regolamento Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure le modalita' di intervento da porre a carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si rendessero necessari sugli impianti per la ricezione televisiva domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere

fondo costituito dagli operatori delle telecomunicazioni assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e gestito in conformita' interessati, alle dagli operatori previsioni regolamento. I parametri per la costituzione di detto relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi di proporzionalita', trasparenza e non discriminazione. Il dello sviluppo economico con proprio provvedimento provvede ogni trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori rendicontati. (3)

- 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le specifiche tecniche operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga specificando territorio nazionale, nell'intero che prioritariamente essere utilizzati gli scavi gia' attualmente in per i sottoservizi. Tale decreto definisce la superficie stradale che deve essere ripristinata a seguito una determinata opera di scavo, l'estensione del ripristino del stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali trincea proporzionalmente tradizionale, minitrincea, alla interessata dalle opere di scavo, le condizioni di scavo ripristino del manto stradale a seguito delle operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione.
- 4. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola: «novanta » e' sostituita dalla seguente « quarantacinque»;
- b) dopo le parole: «il termine e' ridotto a» la parola: «trenta»e' sostituita dalla seguente: «quindici»;
- c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a dieci giorni.».
- 5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3 dell'articolo decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica settembre 1996, n. 610, e' aggiunto il seguente periodo:« tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondita' minima puo' essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrita' del corpo stradale tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia strada, di traffico e di pavimentazione».
- 6. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis: Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta e' sostituito da una attestazione di conformita' del gestore.».
- 7. All'articolo 91 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il comma 4 e'

inserito il seguente:

- «4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di della rete in fibra ottica puo', in ogni caso, accedere tutte parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. diritto di accesso e' consentito anche nel caso di non L'operatore di comunicazione abitati e di nuova costruzione. l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri riparazione di eventuali danni arrecati».
- 8. Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute nel del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio fissazione dei limiti di recante esposizione, dei valori di della attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto prevede che:
- a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi:
- all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;
- 2) solo nel caso di utilizzazione ((...)) per permanenze inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne ((con dimensioni abitabili)), come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici indipendentemente funzione prevalente di copertura, dalla o meno di balaustre o protezioni anti-caduta pavimentazione rifinita, di proprieta' comune dei condomini);
- esposizione a impianti caso di che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione tabella 1 dell'allegato B del alla citato decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo sei minuti. I valori di cui alla lettera a), invece, devono rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;
- c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;

- d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini verifica mediante determinazione del mancato superamento del di attenzione e dell'obiettivo di qualita' si potra' anche riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle 24 ore, a metodologie di estrapolazione basate sui dati dell'impianto. Le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 successivamente CEI. Αi fini della emanate dal previsionale del valore di attenzione attraverso stima dell'obiettivo di qualita', le istanze previste dal decreto 259 del 2003 n. saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori variabilita' temporale dell'emissione conto della degli impianti nell'arco delle 24 ore. Questi fattori di riduzione della saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA dalle ARPA/APPA secondo le modalita' di seguito indicate. siano assenti pertinenze esterne degli edifici di cui alla lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle degli edifici cosi' come definiti nelle suddette Linee Guida. operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati degli impianti secondo le modalita' contenute nelle medesime Linee Guida. Tali dati dovranno rappresentare le reali condizioni funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. L'ISPRA ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, all'elaborazione di linee guida, che sono approvate con uno territorio decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Tali aggiornamento con Guida potranno essere soggette ad periodicita' semestrale su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della Territorio e del Mare, che provvedera' alla approvazione.
- 9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e al mancato rispetto per l'attuazione dei tempi previsti dei limiti e dei risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.
- 10. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, valori dei attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e al rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei sono irrogate dalle regioni risanamento. territorialmente competenti.

10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non comunicazioni telematiche o punti di accesso ad utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati indiretta, di registrati anche in via attraverso riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2".

10-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga ridurre qualsiasi tecnologia e di i relativi amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.259, degli punto-multipunto radioelettrici per trasmissione punto-punto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante superiore a 0,5 metri quadrati.

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-bis) che "I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, trenta 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente Consiglio dei ministri".

Art. 14-bis (((Pubblicita' dei lavori parlamentari).))

- ((1. Al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati e' assicurata a titolo gratuito la funzione trasmissiva al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilita' dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale.
- 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico adotta gli opportuni provvedimenti)).

Art. 15 Pagamenti elettronici

- 1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e' sostituito dal seguente:
- «Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici
 servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1°
 giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi
 titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e
 della comunicazione. A tal fine:
- a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali a nelle richieste di pagamento: 1) i **IBAN** identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione di cui all'articolo 3 del versamento in Tesoreria, Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi postale sul quale i soggetti versanti conto corrente effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente versamento;
- b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, legge 27 dicembre 2006, 296, n. per consentire privati ai effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di di credito, prepagate ovvero di altri strumenti pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento nonche' i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane

dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, 1° decreto-legge dicembre 1993, 487, convertito. n. con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

- 2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.
- 3. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalita' di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo pubbliche amministrazioni di cui all'articolo comma 450, 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, 52, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento dalle imprese fornitrici.

3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalita' di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.

- 4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.
- 5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
 - 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.
- 3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita' di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle

funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso ((carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate)); tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (20) (45)

4-bis. A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni presente comma si applicano le procedure e i termini previsti legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 materia di pagamento in misura ridotta. L'autorita' competente ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima 689 del 1981 e' il prefetto della provincia nella la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981.

4-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218.

5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia, vengono disciplinati le modalita', i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli obblighi ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con mobili.

5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneita' di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attivita' di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo e' in fine, il82, aggiunto, seguente periodo: valutazione della del di conformita' sistema e degli strumenti e' autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformita' ad il linee guida da questa emanate, acquisito obbligatorio dell'Organismo di certificazione della informatica".

5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

"4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi".

(45)

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-quater) che il decreto ministeriale previsto dal comma 2 del presente articolo, qualora non ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, e' adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

AGGIORNAMENTO (20)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 901) che "Dal 1º luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

AGGIORNAMENTO (45)

E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 13-1-2018 a seguito della soppressione dell'art. 23 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che disponeva la modifica del comma 4 e l'introduzione del comma 4-quater al presente articolo, ad opera della L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. medesimo.

Sezione VI

Giustizia digitale

Art. 16

Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

- 1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.
- 2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».
- 3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;
- b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;
- c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;
- d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Ouando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto e' costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare. la concernente la trasmissione e ricezione documenti informatici.».
- procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione la ricezione e informatici. Allo stesso modo si procede notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
- 5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita' nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta certificata per cause imputabili al destinatario.
- 7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare l'indirizzo elettronica certificata al quale vuole ricevere comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.
- 8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

- 9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono gia' stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
- c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;
- d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello;
- 10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando:
- a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;
- b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
- 11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
- 12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, ((...)) l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a

quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente dagli uffici dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli ((Con le medesime modalita', le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresi' gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali. eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero caso di autonoma capacita' o legittimazione processuale. Per il caso propri costituzione in giudizio tramite dipendenti. amministrazioni pubbliche possono altresi' comunicare indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso eleggono domicilio ai fini del giudizio.)) (35)

- ((13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.))
- 14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative al e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma in fine, il 1-bis e' aggiunto, seguente: «1-ter. L'importo diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile.».
- 15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo e' autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.
- 16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
- 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo.

(22)(34)

AGGIORNAMENTO (22)

Il Decreto 19 gennaio 2016 (in G.U. 21/01/2016, n. 16) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, trova applicazione a decorrere dal 15 febbraio 2016, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle

cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di cassazione".

AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 14 settembre 2017 (in G.U. 29/09/2017, n. 228) disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'art. 16 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, trova applicazione notificazioni, a cura delle cancellerie della Corte suprema cassazione, a persona diversa dall'imputato a norma degli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di penale".

AGGIORNAMENTO (35)

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. comma 6) che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti le modalita' e i tempi per la confluenza dell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del in una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 6-ter decreto legislativo n. 82 del 2005, consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite modalita' con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino gia' iscritte nell'elenco di cui all'articolo 16, comma comunicano 179 del 2012, l'indirizzo di posta decreto-legge n. elettronica certificata da inserire nella sezione speciale di cui presente comma".

Art. 16-bis

(Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali).

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi di volontaria 0 giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli processuali e dei documenti da parte dei difensori delle precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con nel rispetto della normativa telematiche, anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione la ricezione e documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' presente comma. a depositare gli atti e i provenienti dai soggetti da esse nominati. difensori Per intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, medesimi dipendenti possono depositare, con le modalita' previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma. (11) Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi

giugno 2015, innanzi alle corti di appello e' sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, avvale del dipendente di cui si la amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalita' dalla normativa anche regolamentare concernente sottoscrizione. la trasmissione la ricezione e dei informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.

- 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. deposito marzo 2015, il dal 31 nei procedimenti espropriazione forzata della nota di iscrizione а ruolo luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della anche regolamentare concernente la sottoscrizione, normativa trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente sono alla nota di iscrizione a ruolo depositati, con le modalita', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies. (11)
- 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. (11)
- 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al libro IV, titolo I, capo tribunale di cui al I del procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto sottoscrizione, anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente autorizzare il deposito di tribunale puo' cui al precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione comma 1 al giudizio di opposizione al al d'ingiunzione.

procedimenti giudiziali diretti all'apertura procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti nonche' difensori e degli ausiliari del giudice, i documenti depositati esclusivamente con modalita' telematiche, della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati della giustizia, Ministero da adottarsi entro un anno in vigore del codice della crisi di dall'entrata impresa dell'insolvenza, adottato in attuazione dell'articolo 1 della

delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalita' dei servizi di comunicazione. (46) (57) (64)

- 5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare nei quali viene anticipato, nei procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla l'obbligatorieta' del deposito telematico.
- 6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.
- 7. Il deposito con modalita' telematiche si ha per momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna parte del gestore di posta elettronica certificata del della giustizia. Il deposito e' tempestivamente eseguito quando ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile sistemi informativi automatizzati del ministero della deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno scadenza.
- 8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
- 9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Fatto salvo precedente, previsto dal periodo con decreto non avente regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea depositati con modalita' telematiche nonche' per la riproduzione supporto analogico degli atti depositati con le predette nonche' per la gestione e la conservazione delle predette cartacee. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, sensi del periodo precedente.
- 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o

trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformita' all'originale. Il difensore, il dipendente avvale pubblica amministrazione per stare la in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per dal fascicolo informatico estratte e conformita' dell'attestazione di a norma del presente equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un informatico deve essere prodotto mediante processi strumenti e assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni applicano agli atti presente comma non si processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano ilprelievo somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte delle parti precedentemente difensori costituite luogo modalita' esclusivamente con telematiche, nel rispetto della anche regolamentare concernente la sottoscrizione, Allo trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati. Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare le corti di nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.

9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione periodo precedente, beni, si procede a norma del sostituendo liquidatore al curatore. (13)((57))

procedura Il commissario giudiziale della di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto decreto redige riepilogativo secondo un rapporto

previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore. (13)((57))

9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'articolo del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica deposita dell'ordinanza di vendita, rapporto un riepilogativo delle attivita' svolte. A decorrere dal deposito il professionista rapporto riepilogativo iniziale, deposita, cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attivita' svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione. il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita' svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al precedente. ((57))

9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per previsti le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi esecuzione forzata devono essere procedimenti di depositati con della modalita' telematiche nel rispetto normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione la ricezione dei documenti informatici, nonche' delle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Ι relativi dati estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere identificativi dell'esperto che ha effettuato stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di all'articolo cui 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice procedura civile e disposizioni transitorie. Ilprospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura (13)*((57))*

giudice 9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del depositati con modalita' telematiche sono redatti in maniera sintetica.

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 44, comma 1) disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'".

AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 20, comma 5) che le disposizioni di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente articolo si applicano, anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies, del presente D.L.

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'introduzione del comma 4-bis al presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

AGGIORNAMENTO (64)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'introduzione del comma 4-bis del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

AGGIORNAMENTO (57)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'introduzione del comma 4-bis del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, ha disposto (con l'art. 20, comma 5) che le disposizioni di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente articolo si applicano, anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti.

Art. 16-ter.

(Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni).

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici,

gestito dal Ministero della giustizia.

1-bis. Le disposizioni *((dei commi 1 e 1-ter))* si applicano anche alla giustizia amministrativa.

((1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e' validamente effettuata, а al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. *82*, nel predetto elenco risultino indicati, per La stessa amministrazione pubblica, piu' domicili digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di presso giudizio in relazione a specifiche materie articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, notificazione puo' essere eseguita all'indirizzo elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. *82*, per detti organi o articolazioni.))

Art. 16-quater.

(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).

- 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale";
- b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "«di cui all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che procede a norma dell'articolo 2 deve";
 - c) all'articolo 3, il comma 3-bis e' abrogato;
 - d) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
- "Art. 3-bis. 1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
- Quando l'atto da notificarsi non consiste in documento un l'avvocato provvede ad estrarre copia dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita' all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del La notifica legislativo 7 marzo 2005, n. 82. si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi messaggio al di elettronica certificata.
 - 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel

momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

- 4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
- 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto;
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;
 - g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
- 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.";
- e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo posta elettronica certificata, ovvero" sono soppresse;
 - f) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato;
- g) all'articolo 6, comma 1, le parole: "la relazione di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9";
 - h) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
- "4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.";
- i) all'articolo 9, e' aggiunto, in fine, il seguente "1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";
- l) all'articolo 10, comma 1, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici".
- 2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio

2011, n. 44.

- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.
- ((3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.))

Art. 16-quinquies.

(((Copertura finanziaria).))

- ((1. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonche' per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, e' autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014.
- 2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Art. 16-sexies.

(((Domicilio digitale)))

((1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza parte, presso la dell'ufficio cancelleria giudiziario, puo' procedersi notificazione con Le predette modalita' esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al La notificazione presso l'indirizzo elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.))

Art. 16-septies

(Tempo delle notificazioni con modalita' telematiche).

1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita'

telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

((43))

AGGIORNAMENTO (43)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo - 9 aprile 2019, s.s. 17/04/2019, 1ª n. 16), ha "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16-septies decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalita' telematiche la cui ricevuta di accettazione e' generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziche' al momento generazione della predetta ricevuta".

Art. 16-octies.

(((Ufficio per il processo)))

- ((1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando piu' efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. *111*. Fanno altresi' parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
- 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

Art. 16-novies.

(Modalita' informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita)

- Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con esclusivamente telematiche in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalita' sono inseriti i allegati alle domande.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
- 3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti titolo, il versamento a qualsiasi e' effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.
- 4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura presidente del tribunale, con modalita' esclusivamente informatiche in conformita' alle specifiche tecniche di cui al 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi negli e consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle disposizioni.
- 5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformita' alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia. (21) ((29))

- 6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5.
- 7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalita' telematiche e in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi gia' formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 2) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, come modificato dal dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che "E' prorogato fino al 30 giugno 2017 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo del decreto-legge 18 ottobre 16-novies, comma 5, 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".

Art. 16-decies.

((1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita' della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento)).

Art. 16-undecies.

(((Modalita' dell'attestazione di conformita')))

- ((1. Ouando *L'attestazione* di conformita' prevista disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o margine della copia o su foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla medesima.
- 2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico.
- 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.
- 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformita' previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.))

Art. 17

Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

- 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente: decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale giudice relatore se vi e' delega alla trattazione procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo elettronica certificata del debitore risultante dal registro imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito comunicazione e' modalita' trasmesso, con posta elettronica certificata all'indirizzo di del Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante puo' registro delle imprese. Quando la notificazione non compiuta con queste modalita', si esegue con ildeposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del

ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.»;

- b) dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:
- «31-bis (Comunicazioni del curatore). Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;

- c) all'articolo 33, quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»;
- d) all'articolo 92, il primo comma e' sostituito dal seguente: curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta' in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il indirizzo del destinatario risulta dal registro dall'Indice nazionale degli indirizzi di imprese ovvero elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la dell'impresa o la residenza del creditore:
- 1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalita' indicate nell'articolo seguente;
- la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
- 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonche' della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
 - 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.»;
 - e) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il primo comma e' sostituito dal seguente comma: «La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.»;
- ((2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo

sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale.))»;

- 3) al terzo comma, il numero 5) e' sostituito dal seguente: «5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e' onere comunicare al curatore.»;
- 4) il quinto comma e' sostituito dal seguente comma: «Se e' omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.»;
- f) all'articolo 95, il secondo comma e' sostituito dal «Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, modalita' indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino а cinque giorni dell'udienza.»;
 - g) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente:
- "Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo). Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.";
- h) all'articolo 101, primo comma, le parole: «depositate in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «trasmesse al curatore»;
- i) all'articolo 102, terzo comma, dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «trasmettendone copia»;
- l) all'articolo 110, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.»;
 - m) all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.»;
- terzo comma e' sostituito dal seguente: «Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento.»;

- n) all'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Quando il ricorso e' proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.»;
- 2) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sara' considerata come voto favorevole.»;
- o) all'articolo 129, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta certificata al proponente, affinche' richieda l'omologazione ai creditori dissenzienti. Αl concordato e fallito, possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni trenta giorni per la proposizione di non superiore a opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per parte del comitato dei creditori di motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.»;
- p) all'articolo 143, primo comma, e' aggiunto il seguente periodo: «Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.»;
- q) all'articolo 171, il secondo comma e' sostituito dal «Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo elettronica certificata, se il relativo indirizzo destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del avviso contenente la data di creditore, un convocazione creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e' l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario elettronica certificata. Quando, nel quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, comunicato non e' l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo

comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»;

- r) all'articolo 172, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.»;
- s) all'articolo 173, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.»;
- t) all'articolo 182, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: «Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicita' semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma»;
- u) all'articolo 205, secondo comma, e' aggiunto, in seguente periodo: «Nello stesso termine, copia della relazione trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato possono sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio imprese ed e' trasmessa registro delle а mezzo di elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti beni.»:
 - v) all'articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro elettronica certificata, con l'avvertimento conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta riserva delle eventuali contestazioni.»;
- 2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori lе persone indicate dal comma precedente possono far pervenire elettronica certificata commissario mediante posta loro osservazioni o istanze.»;
- 3) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario

- all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore.»;
- z) all'articolo 208, primo periodo, dopo le parole: «il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni» sono aggiunte le seguenti: «,comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma»;
- aa) l'articolo 209, primo comma, e' sostituito dal seguente: «Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.»;
- bb) all'articolo 213, secondo comma, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma»;
- cc) all'articolo 214, secondo comma, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle parole: «con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma».
- 2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'articolo 22, comma 1, e' sostituito dal I1seguente: commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese nazionale degli indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli indirizzo le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.»;
- b) l'articolo 22, comma 2, e' sostituito dal seguente: creditori e i terzi titolari di diritti sui beni sono indicare nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti dell'onere di comunicarne al commissario ogni variazione. le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore In titolare di diritti sui beni. caso di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di

- consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»;
- sostituito dal l'articolo 28, comma 5, e' seguente: L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facolta' prendere visione della relazione e di estrarne copia. La trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro giorni dal deposito in cancelleria.»;
- d) all'articolo 59, comma 2, il secondo periodo e' sostituito seguenti periodi: «L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci giorni deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, sostituendo al curatore il commissario straordinario.»;
- e) all'articolo 61, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;
 - f) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: commissario straordinario trasmette una copia del bilancio della procedura e del conto della gestione a tutti i creditori mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato deposito dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal cancelleria.»;
- 2) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente periodo: «Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.».
- ((2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione. il proprio indirizzo di posta elettronica certificata)).
- 3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013.
- 4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione

coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

5. Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 18

Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 ((, e all'articolo 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267))

- 1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente:
 «Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio»;
- b) dopo la rubrica del capo II e' inserita la seguente sezione:
 «Sezione prima Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento»;
- c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II e' inserito il seguente: «§ 1 Disposizioni generali»;
 - d) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Finalita' e
 definizioni»;
 - 2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «alle vigenti procedure concorsuali» sono sostituite dalle seguenti: «a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo»;
- b) le parole: «dal presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente sezione»;
- c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.»;
 - 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 - «2. Ai fini del presente capo, si intende:
- per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente farvi fronte, determina per ((che rilevante liquidabile La di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero definitiva incapacita' di adempierle regolarmente));

- b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.»;
 - e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. debitore Ilstato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo con sede nel circondario del tribunale competente sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle in leggi speciali, disposizioni contenute preveda scadenze modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. Ε' prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la la custodia distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo del nominato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.((Il gestore e' daL giudice))»;
- 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo' con proporre, l'ausilio degli organismi di composizione della crisi cui di all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.»;
 - 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
- «2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
- a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.»;
- 4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore

agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.»;

- f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
- la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore»;
 - 2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o di piano del consumatore»;
- - 3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «i beni o i redditi» sono sostituite dalle seguenti: «i beni e i redditi»;
- c) le parole: «l'attuabilita' dell'accordo» sono sostituite
 dalle seguenti: «assicurarne l'attuabilita'»;
- 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: «4. La proposta di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.»;
 - g) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
- la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Deposito della proposta»;
 - 2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo la parola: «sede» e' inserita la seguente
 «principale»;
- b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.»;
 - 3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
- le parole: «Il debitore, unitamente alla proposta, deposita» sono sostituite dalle seguenti: «Unitamente alla proposta devono essere depositati»;
- 2) le parole: «dei beni» sono sostituite dalle seguenti «di tutti i beni del debitore»;
 - 4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
- «3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore

di adempiere le obbligazioni assunte;

- c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
- 3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.
- 3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.»;
- h) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «§ 2 Accordo di composizione della crisi»;
 - i) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole: «i requisiti previsti dagli articoli 7» e' inserito il seguente: «, 8»;
- b) dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti: «, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1,»;
- c) le parole «contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo» sono soppresse;
- d) in fine e' aggiunto il seguente periodo: «Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.»;
 - 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 - «2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
- a) stabilisce idonea forma di pubblicita della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
- b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
- c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.»;
- 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina

la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonche' la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.»;

- 4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto.»;
- 5) al comma 4 le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2, lettera c)»;
- 6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.»;
 - 1) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole seguenti: «almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata»;
- comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o quali la proposta prevede l'integrale pagamento non computati ai fini del raggiungimento della maggioranza non diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno di sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.»;
 - 3) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «e' revocato di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «cessa, di diritto, di produrre effetti»;
- b) dopo le parole: «i pagamenti dovuti» sono inserite le seguenti: «secondo il piano»;
- c) le parole: «Agenzie fiscali» sono sostituite da «amministrazioni pubbliche»;
- d) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accordo e' altresi' revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che lo ha pronunciato.».
 - m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai periodi: «Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma l'idoneita' del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di all'articolo cui comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o risulta escluso o qualunque altro interessato la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene

credito puo' essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.»;

- 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: «3. L'accordo omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.»;
- 3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.»;
- 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;
- 5) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267))»;
- n) dopo l'articolo 12 e' inserito:
- «§ 3 Piano del consumatore»
- (Procedimento di omologazione «Art. 12-bis del piano consumatore). - 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti creditori, fissa immediatamente con frode ai decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
- 2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilita' del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.
- 3. Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo

provvedimento una forma idonea di pubblicita'. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

- 4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.
 - 5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.
- 6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
- 7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
- Art. 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del consumatore).
 1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
- 2. Il piano omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
- 3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
- 4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.»;
- o) dopo l'articolo 12-ter e' inserito il seguente: «§ 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore»;
 - p) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore»;
- 2) al comma 1 dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o dal piano del consumatore,»;
 - 3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «all'accordo o al piano» sono sostituite dalle seguenti: «all'accordo o al piano del consumatore»;
- b) le parole: «creditori estranei» sono sostituite dalle seguenti: «crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo»;
- c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di

- pubblicita'. In ogni caso il giudice puo', con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi»;
- 4) al comma 4 le parole: «dell'accordo e del piano sono nulli» sono sostituite dalle parole: «dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3»;
 - ((5) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
- "4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
- 4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, puo' modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione"));
 - q) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «dolosamente» sono inserite le seguenti: «o con colpa grave»;
- 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.»;
 - 3) al comma 2 la parola: «regolarmente» e' soppressa;
- 4) al comma 3 dopo le parole: «a pena di decadenza,» sono inserite le seguenti parole: «entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,»;
- 5) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;
 - r) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo:
- «Art. 14-bis (Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore). 1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
- 2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:
- a) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti;
- b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.
- 3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

- 4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
- 5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

((6. Si applica l'articolo 14, comma 5))»;

- s) dopo l'articolo 14-bis e' inserita la seguente sezione: «SEZIONE SECONDA
- Liquidazione del patrimonio
- Art. 14-ter (Liquidazione dei beni). 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e ((per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilita')) di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.
- 2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
- 3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonche' una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda.
- 4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' notizia all'agente uffici fiscali, anche presso della riscossione e agli gli enti dell'ultimo locali, sulla domicilio fiscale competenti base dell'istante.
- 5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
 - 6. Non sono compresi nella liquidazione:
- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
- 7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Art. 14-quater (Conversione della procedura di composizione liquidazione). - 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno creditori, dispone, col decreto avente ilcontenuto cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo cessazione degli effetti dell'omologazione del piano consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). conversione e' altresi' disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonche' di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

Art. 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione). - 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

- 2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
- a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari 0 esecutive di acquistati diritti prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della domanda e del decreto, nonche', nel caso in cui il debitore svolga attivita' d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
- d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).
- 3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
- 4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito

della domanda.

Art. 14-sexies (Inventario ed elenco dei creditori). - 1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilita' della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilita' del debitore:

- a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purche' vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
 - b) la data entro cui vanno presentate le domande;
- c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.
- Art. 14-septies (Domanda di partecipazione alla liquidazione). 1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso che contiene:
 - a) l'indicazione delle generalita' del creditore;
- b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
 - d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
- e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.
- 2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.
- Art. 14-octies (Formazione del passivo). 1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalita' dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).
- 2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.
- 3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.
- 4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.
- Art. 14-novies (Liquidazione). 1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di

liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

- 2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del di patrimonio liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti liquidatore cede i crediti, dai beni del debitore. I1oggetto di contestazione, dei quali non e' probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite atti di liquidazione posti in essere in esecuzione programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, delle liquidatore informa degli esiti procedure il creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti esecutive il liquidatore puo' subentrarvi.
- 3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione all'articolo 14-quinquies, decreto di cui comma dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.
- 4. I requisiti di onorabilita' e professionalita' dei specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo' avvalersi ai sensi del comma 1, nonche' i mezzi di pubblicita' previsti dal trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli all'articolo regolamento del Ministro della giustizia di cui ((settimo comma)), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- 5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.
- Art. 14-decies (Azioni del liquidatore). 1. I1liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio da liquidare correlata con lo svolgimento dell'attivita' di all'articolo amministrazione di cui 14-novies, I1liquidatore puo' altresi' esercitare le azioni volte al recupero crediti compresi nella liquidazione.
- Art. 14-undecies (Beni e crediti sopravvenuti). 1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.

Art. 14-duodecies (Creditori posteriori). - 1. I creditori con

- causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicita' di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
- 2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
- Art. 14-terdecies (Esdebitazione). 1. Il debitore persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:
- a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonche' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
- abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attivita' produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, giustificato motivo, proposte di impiego;
- f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
 - 2. L'esdebitazione e' esclusa:
- a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali;
- b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
 - 3. L'esdebitazione non opera:
- a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento ε alimentari;
- b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
- 4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I

creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

- 5. Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:
- a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);
- b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti.
- 6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;
- t) gli articoli da 15 a 20 sono sostituiti dalla seguente sezione:

«SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni

- Art. 15 (Organismi di composizione della crisi). - ((1. Possono organismi per La composizione delle crisi sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalita' determinati con il regolamento di cui al comma Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere commercio. industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e modificazioni, il segretariato sociale costituito dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2)).
- 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
- 3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalita' di iscrizione registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, la nonche' determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
- 4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attivita' degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

- 6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
- 7. L'organismo esegue le pubblicita' ed effettua le comunicazioni procedimenti disposte dal giudice nell'ambito dei previsti sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.
- 8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.
- compiti e le funzioni attribuiti di agli organismi composizione della crisi possono essere svolti anche un professionista o da una societa' tra professionisti in dei possesso requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari quanto giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, attivita' di cui alla sezione prima del presente capo, curatori fallimentari, quanto alle attivita' di cui alla seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti quaranta per cento.
- Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' previsti presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di gli organismi di composizione della crisi possono accedere contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, ((sesto comma)), del decreto del Presidente Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel protezione dei dati personali, di cui al legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
- 11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini tempi e devono essere distrutti contestualmente alla sua procedura Dell'avvenuta distruzione e' conclusione o cessazione. data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

- Art. 16 (Sanzioni). 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
- a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti;
- b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
- c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;
- d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;
- e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
- f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.
- 2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilita' del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
- 3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.».
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- ((2-bis. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3")).

Sezione VII

Ricerca, innovazione e comunita' intelligenti

Art. 19

Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali

- 1. All'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
- «3-bis L'Agenzia promuove altresi' la definizione e lo sviluppo grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformita' al programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire sviluppo delle comunita' intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile ((, conto delle singole specificita' territoriali e della copertura delle aree a bassa densita' *abitativa*,)) e i relativi valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilita' ambientale, ((i trasporti e la logistica)), la e la sicurezza, nonche' al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale.».
- 2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, cosi' come introdotto dal comma 1, riguardano:
- a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in grado di qualificare un prodotto innovativo;
- b) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni;
- c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica;
- d) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacita' competitiva delle piccole e medie imprese.
- ((d-bis) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare l'utilizzazione della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale)).
- ((2-bis. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati")).
- 3. I temi di ricerca, le aree tecnologiche ed i requisiti di domanda pubblica da collegare e promuovere in relazione alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e ((il Ministro)) dell'istruzione, universita' e ricerca.
- 4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l'Agenzia effettua una chiamata alla manifestazione d'interesse da parte di imprese singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in associazione con organismi di ricerca, per la realizzazione dei grandi progetti strategici di ricerca e sviluppo nel settore ICT. Le proposte

presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in due fasi:

- a) valutazione tecnico-scientifica, affidata all'Agenzia, di ammissibilita' al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e potenziale applicativo, eventualmente condizionata a richieste di modifiche dei progetti presentati;
- b) definizione di una efficace soluzione di copertura finanziaria progetti ammessi, anche sulla base dell'uso combinato contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o altri di debito e garanzia. A tale specifico fine, massimizzando la finanziaria delle risorse pubbliche impegnate nei progetti amministrazioni, puo' essere utilizzato un meccanismo denominato ripartizione del rischio finanziamento con per Risksharingfacility l'innovazione digitale-RSFID. l'implementazione della RSFID il Ministro dello sviluppo economico, il ((Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)) il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo di collaborazione con la Banca europea degli investimenti, la depositi e prestiti o altri investitori istituzionali. L'accordo collaborazione prevede le regole di governance modalita' di funzionamento della RSFID e viene adottato con decreto ((Ministro del Ministro dello sviluppo economico, del e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)) coesione territoriale, di concerto con il ((Ministro dell'economia e delle finanze)).
- 2, Nell'ipotesi di cui al comma lettera b), attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni pubbliche ai altre amministrazioni competenti, anche sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, n. successive modificazioni, definisce gli ambiti territoriali l'oggetto dei possibili progetti, individua le risorse eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo servizi 0 dei prodotti innovativi mediante precommerciali. I singoli appalti sono aggiudicati dall'Agenzia sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo e successive modificazioni, quale 163, centrale committenza della regione o della diversa amministrazione pubblica Le attivita' competente alla relativa gestione. connesse specifiche intese ((o accordi di programma stipulati)) con per l'Italia Digitale sono svolte dalle regioni e delle amministrazioni pubbliche competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, *((Lettere c) e d-bis))*), trova applicazione il comma 9.
- ((6-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse annuali per lo sviluppo dei grandi progetti strategici di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 1 del presente articolo, a disposizione dell'Agenzia e' destinata a progetti di ricerca che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, eventualmente svolti in collaborazione con grandi imprese o organismi di ricerca, con gli

indirizzi tematici di cui al comma 2)).

- 7. Per le iniziative di cui al presente articolo, e' riservata quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' una quota non superiore a 100 milioni di euro delle effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 61 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012. L'utilizzo delle risorse riservate sensi del presente comma e' effettuato nel rispetto degli pubblica con le medesime modalita' di utilizzo predetti fondi. Per la stessa finalita' possono essere anche risorse provenienti dai programmi cofinanziati strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione.
- 8. Per le finalita' dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- 9. L'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, ((lettere c) e d-bis)), e' disciplinato con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei seguenti criteri:
- a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale, previa economico Ministro dello sviluppo il Ministro dell'istruzione, dell'universita' pubblichi e della ricerca, cadenza almeno annuale una sollecitazione a manifestare interesse. rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta acquisire segnalazione di problemi di particolare rilevanza sociale ambientale che non trovano una risposta soddisfacente in prodotti, servizi e tecnologie gia' esistenti sul mercato;
- b) definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni di pubbliche amministrazioni al fine di raggiungere un adeguato livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di particolare rilevanza;
- c) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta la disponibilita' dei soggetti pubblici ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate;
- d) valutazione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale delle manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale, accessibilita', innovativita', scalabilita' e successiva attivazione degli appalti precommerciali finalizzati all'individuazione della migliore soluzione;
- e) previsione che i risultati della procedura precommerciale siano divulgati e resi disponibili a terzi.

Art. 20 Comunita' intelligenti

- 1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunita' intelligenti. A tal fine l'Agenzia((...)):
 - a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
 - b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
- c) emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunita' intelligenti, ((...));
- d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunita' intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo.
 - 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
 - 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
 - 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.
 - 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
 - 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.
 - 7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
- 8. Al fine di assicurare la rapida e capillare diffusione territorio di modelli e soluzioni ad alta replicabilita', l'integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative sistemi regionali e comunali e l'adattamento ai diversi contesti territoriali, l'agenzia opera in collaborazione con le regioni, provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie e i per la programmazione e l'attuazione ((degli obiettivi di comma 1)).
- 9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale((...)) istituisce, definendone le modalita' per la gestione, la piattaforma nazionale delle comunita' intelligenti e le relative componenti, che includono:
 - a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni;
 - b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi;
- b-bis) il catalogo dei dati geografici, territoriali ed ambientali di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - c) il sistema di monitoraggio.
 - 10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
 - 11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
 - 12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
 - 13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
 - 14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
- 15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
 - 16. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
 - 17. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
 - 18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.
 - 19. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
 - 20. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi

previsti dall'articolo 19 e dal presente articolo, all'incarico di Direttore generale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- 20-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera b), dopo le parole: "anche di tipo aperto," sono inserite le seguenti: "anche sulla base degli studi e delle analisi effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,";
- b) alla lettera f), le parole: "anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez," sono sostituite dalle seguenti: "anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il Formez e l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,".
- All'articolo 22, comma 3, secondo periodo, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio sono aggiunte le seguenti: "e il per personale dell'Istituto superiore delle comunicazioni delle tecnologie e dell'informazione".

Art. 20-bis

- (((Informatizzazione delle attivita' di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).))
- ((1. Con decreto del Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attivita' di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinate, in particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei registri previsti nell'ambito delle attivita' giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimita', nonche' le regole e le modalita' di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Fino alla data fissata con il decreto, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.
- 3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- 4. Dalla data di cui al comma 3 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
 - 5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si

provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.))

Art. 20-ter
(((Interventi urgenti connessi all'attivita' di protezione civile).))

((1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attivita' di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, autorizzato, nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e' limiti delle risorse finanziarie che verranno assegnate nell'anno 2013 dal Dipartimento della protezione civile, sulla base dell'accordo quadro decennale, a prorogare, anche oltre i sessanta mesi, in deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 6 contratti a 368, i tempo determinato deL e tecnologo in servizio, in attesa ricercatore del collettivo nazionale in corso di elaborazione dal Dipartimento della funzione pubblica e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013)).

Sezione VIII

Assicurazioni, mutualita' e mercato finanziario

Art. 21

Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative

- 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) cura la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.
- 2. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonche' al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti, l'IVASS:
- a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio informatico integrato di cui al comma 3, nonche' le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;
- richiede informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione, con riferimento alle iniziative assunte ai fini di prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per individuare acquisire informazioni sull'attivita' fenomeni fraudolenti ed contrasto attuate contro le frodi;

- c) segnala alle imprese di assicurazione е all'Autorita' giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati dell'attivita' di analisi, di elaborazione dei dati di lettera b) e correlazione dell'archivio informatico integrato di 3, invitandole a fornire informazioni in ordine alle querele indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati alle e eventualmente presentate;
- d) fornisce collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di polizia e all'autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;
- e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;
- f) elabora una relazione annuale sull'attivita' svolta, criteri e le modalita' di valutazione delle imprese di assicurazione in relazione all'attivita' di contrasto delle frodi e rende pubblici i risultati delle valutazioni effettuate a fini di contrasto delle frodi, e alle iniziative assunte riguardo а dalle di assicurazione e formula proposte di modifica della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
- 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'IVASS si di un archivio informatico integrato, connesso con la banca degli attestati di rischio prevista dall'articolo 134 del codice legislativo assicurazioni private, di cui al decreto settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, istituite dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'archivio nazionale dei veicoli e con nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. successive modificazioni, con il Pubblico automobilistico istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla febbraio 1928, n. 510, ((con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente Repubblica 14 novembre 2002, con l'anagrafe n. 313, tributaria. limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, codice fiscale o la partita IVA, l'Anagrafe nazionale della con popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,)) con dati disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia le vittime della strada di cui all'articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per la gestione della liquidazione danni a cura dell'impresa designata di cui all'articolo legislativo 7 settembre 2005, 209, n. con i а disposizione per i sinistri relativi ai veicoli di cui all'articolo 125 gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui all'articolo

del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri Con il medesimo decreto, sentito il Garante la protezione dei dati, sono stabilite le modalita' di connessione delle banche dati di cui al presente comma, i termini, le modalita' la gestione e conservazione dell'archivio per condizioni per l'accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorita' giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese obblighi assicurazione e di soggetti terzi, nonche' gli consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri ((e la facolta' di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicita' delle informazioni fornite dal contraente)).

- imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS, l'alimentazione dell'archivio informatico integrato, modalita' e nei termini stabiliti dal decreto di cui al l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai del comma 2, lettera b), e comunicano all'archivio nazionale veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada, decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilita' prevista dall'articolo 122 del verso i terzi codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, stipulati o rinnovati. ((L'IVASS puo' richiedere alle imprese assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorita' giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attivita' di contrasto di frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.))
- 5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 avviene secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
- 6. Nell'esercizio delle funzioni 1'IVASS sue evidenzia dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e le statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati alle imprese interessate che, le comunica con cadenza comunicano le indagini avviate, i relativi risultati le е eventualmente presentate. L'IVASS, in caso di evidenza comunica altresi' i dati all'Autorita' giudiziaria e alle forze polizia.
- 7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 7-bis. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, primo periodo, la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "cinque".

Art. 22

Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 170 e' inserito il seguente:

"Art. 170-bis - (Durata del contratto). - 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di il almeno trenta giorni e a mantenere operante, non quindicesimo giorno successivo alla scadenza la del contratto, garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza".

- 2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1º gennaio 2013.
- 3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto.
- fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, con decreto del dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione tra le imprese assicuratrici-ANIA , le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, e' definito il assicurazione obbligatoria della responsabilita' derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di tipologie di assicurato, e sono altresi' definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo «contratto base».
- 5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma restando la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.

- 6. L'offerta di cui al comma 5 deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.
- 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 8. Al fine di favorire una piu' efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS, sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 30 del decreto settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.
- 9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, anche in considerazione della crescente diffusione rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni entrata in vigore del presente decreto, 1'IVASS dalla data di definisce con apposito regolamento, che dovra' riunificare disciplina esistente in materia, gli armonizzare la organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.

9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi all'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale".

- 10. Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione grado di del mercato assicurativo ed accrescere il liberta' diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al lettere a), b), d), dell'articolo 109 del decreto legislativo settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti nell'elenco al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attivita' anche l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, condizione che al cliente sia fornita, con le modalita' private previste nel Codice delle assicurazioni sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e puo' adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa consumatori.
- 11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attivita' di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attivita', salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
- 12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori.
- ((13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del L'IVASS. di concerto con il Ministero dello decreto. sentite L'ANIA Le principali economico е е associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovra' specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attivita' di consultazione di cui all'articolo 34, comma decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convento, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro danni)).
- 14. Al fine di superare possibili disparita' di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente:
- "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad

esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni".

15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e organizzative e finanziarie, l'IVASS, anche mediante garantisce un'adeguata informazione ai consumatori sulle introdotte dal presente articolo e assicura altresi', all'interno della relazione di cui all'articolo 21, comma 2, un'esauriente economico-finanziario valutazione del loro impatto tecnologico-organizzativo.

15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on line.

15-ter. L'IVASS, con apposita relazione da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza annuale entro il 30 maggio di ciascun anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai sensi del comma 15-bis e sui risultati conseguiti in relazione a tale attivita'.

15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonche' del capitale assicurato residuo.

15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i per la definizione del rimborso di cui 15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali costituire limite alla portabilita' un dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in di rimborso.

15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies.

Misure per le societa' cooperative e di mutuo soccorso

- 1. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto e' istituita un'apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le societa' di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte. ((32))
- 2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito dal seguente:

«Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita' di lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o piu' delle seguenti attivita':

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».

3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito dal seguente:

«Le societa' possono inoltre promuovere attivita' di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalita' di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Le societa' di mutuo soccorso non possono svolgere attivita' diverse da quelle previste dalla presente legge, ne' possono svolgere attivita' di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Societa' nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e patrimoniali.».

4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto il seguente comma:

«Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre societa' di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Societa', nonche' i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

- E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari».
- 5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto il seguente comma:
- «In caso di liquidazione o di perdita della natura di societa' di mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.».
- 6. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso.».
- 7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono aggiunti i seguenti commi:
- "2-bis. Le societa' di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa' di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione.
- 2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Societa', i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
- 2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformita' dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonche' la loro osservanza in fatto.
- 2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di societa' di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle societa' cooperative.».
- 8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed e' diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonche' per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
- 10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo.
- 10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, puo' a valere essere alimentato anche dalle risorse dell'ente sul contributo previsto dal decreto-legge 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rientra tra le spese di cui all'articolo 10, comma decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e puo' essere destinato alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati attivita' di microcredito e microfinanza in campo nazionale internazionale.

- 11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, le seguenti parole: «essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,» sono soppresse.
- 12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: «le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative» sono inserite le seguenti: «anche in piu' soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile».

AGGIORNAMENTO (32)

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "In deroga all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le societa' di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi".

Art. 23-bis.

(((Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993).))

((1. Al comma 7 dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "dieci giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni lavorativi".))

Art. 23-ter.

- (((Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua)))
- ((1. Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' sostituito dal sequente:
- "14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralita' e in considerazione delle peculiari esigenze

dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata della presente legge, adequare le fonti normative ed istitutive rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. finalita' perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attivita' produttive interessate. Ove a seguito della predetta trasformazione venga ad la confluenza, in tutto o in parte, un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle formative".))

Art. 23-quater.

- (((Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998).))
- ((1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 30:
- 1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nessuno, direttamente o indirettamente, puo' detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facolta' statutaria di prevedere limiti piu' contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento";
 - 2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
- "2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati daL citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non puo' essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di aL presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di Legge";
 - 3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
- "5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della societa', lo statuto puo' subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualita' cosi' assunta";
- b) all'articolo 150-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di dieci, previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile".
 - 2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 126-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per le societa' cooperative la misura del capitale e' determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135";
- b) all'articolo 147-ter, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; per le societa' cooperative la misura e' stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135")).

Art. 24

Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012

- 1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) ((nella parte I,)) dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente:
- «Art. 4-ter (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap)). 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.
- 2. ((Salvo quanto previsto ai commi da 4 a 6,)) La Consob e' l'autorita' competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.
- 3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorita' competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani.
- 4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su sovrani, i poteri di temporanea sospensione eccezionali, restrizioni e i poteri di intervento in circostanze previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati della Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta d'Italia, sentita la Consob.
- 5. La Consob e' l'autorita' responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorita' competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al comma 1.
- 6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca

d'Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalita' della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze nonche' le modalita' di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.

- 7. La Banca d'Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo e assicurare il rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 187-octies.»;
 - b) all'articolo 170-bis:
- 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;
- 2) al comma 1 dopo le parole: «le funzioni di vigilanza attribuite» sono inserite le seguenti: «alla Banca d'Italia e»;
 - c) all'articolo 187-quinquiesdecies:
- la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Tutela dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;
- 2) al comma 1 dopo le parole: «chiunque non ottempera nei termini alle richieste» sono inserite le parole «della Banca d'Italia e»;
 - d) dopo l'articolo 193-bis e' inserito il seguente:
- «Art. 193-ter (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012). 1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.
 - 2. La stessa sanzione del comma 1 e' applicabile a chi:
- a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative;
- b) violi le misure adottate dall'autorita' competente di cui all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.
- 3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualita' personali del colpevole, per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
- 4. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente.
- 5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

- 2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorita' interessate provvedono agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 3. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.
- 4. La sottoscrizione dell'aumento generale di capitale autorizzata dal presente articolo e' pari a 13.362 azioni per complessivi 1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare.
- 5. La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata dal presente articolo e' pari a 5.215 azioni per complessivi 629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare.
- 6. All'onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249 per il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro 20.146.045 per il 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le medesime modalita' ivi indicate.

Art. 24-bis.

- (((Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144).))
- ((1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le sequenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1 comma 1:
 - 1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
- "a-bis) Patrimonio Bancoposta: il patrimonio destinato costituito da Poste ai sensi dell'articolo 2, commi da 17-octies a 17-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso cui Poste esercita le attivita' di bancoposta come disciplinate dal presente decreto";
- 2) alla lettera c), dopo le parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" sono aggiunte le seguenti: ", e successive modificazioni e integrazioni";
- 3) alla lettera g), dopo la parola: "modulo" sono inserite le seguenti: "cartaceo o elettronico";
 - b) all'articolo 2:
 - 1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
- "c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario";
 - 2) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
 - "f-bis) servizio di riscossione di crediti;
- f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7";
 - 3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
 - "2-bis. Poste puo' stabilire succursali negli altri Stati

comunitari ed extracomunitari nonche' esercitare le attivita' di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali";

- 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
- "3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita' di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attivita' di intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del testo unico bancario";
 - 5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
- "4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attivita' di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195";
- 6) al comma 6, dopo le parole: "30 luglio 1999, n. 284," sono inserite le seguenti: "dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004,";
 - 7) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
- "9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attivita' di bancoposta, puo' svolgere attivita' di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede";
 - c) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
- "2. La comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti a tempo indeterminato e' effettuata con le modalita' previste dagli articoli 118 e 126-sexies del testo unico bancario";
 - d) all'articolo 4:
 - 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
- "1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiario sono impiegati appositi bollettini emessi in formato cartaceo o elettronico da Poste";
 - 2) il comma 4 e' sostituito dal sequente:
- "4. I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste in formato cartaceo o in formato elettronico gia' compilati in ogni loro parte. L'indicazione della causale del versamento e' obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche";
 - e) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
- "1. Salvo quanto gia' previsto all'articolo 2, comma 1, Poste puo' svolgere nei confronti del pubblico i servizi e attivita' di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere b), c), c-bis), e), f), e dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo unico finanza, nonche' le attivita' connesse e strumentali ai servizi di investimento".))

Art. 24-ter.

- (((Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 385 del 1993).))
- ((1. All'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' facolta' del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalita' ivi previste";
 - b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati)).

Sezione IX

Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative

Art. 25

Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita', definizione e pubblicita'

- 1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialita' l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle innovative, come definite al successivo comma coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. disposizioni della presente sezione intendono contestualmente di nuova cultura contribuire allo sviluppo imprenditoriale, creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, cosi' come a promuovere maggiore mobilita' sociale e ad attrarre Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.
- 2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
- a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99;
 - b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi;
- c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

- d) a partire dal secondo anno di attivita' della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro;
 - e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; (10)
- g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
 - h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale per produzione della start-up innovativa. Dal computo le ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto la locazione di beni immobili. Αi fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati attivita' di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, legali per la registrazione e protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le risultano spese dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione е' tramite dichiarazione sottoscritta dal assunta legale rappresentante della start-up innovativa;
- 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi in percentuale uguale o superiore al terzo della forza complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato o che sta svolgendo un dottorato di ricerca un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea svolto, da almeno tre anni, attivita' certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ottobre 2004, n. 270;
- 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche' privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale all'attivita' di impresa.
- 3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro

delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che previsti dal 2. possesso dei requisiti comma In tal disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita entro anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i anni precedenti.

- 4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
- 5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» e' una societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei seguenti requisiti:
- a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- d) ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attivita' e progetti collegati a start-up innovative;
- e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza e' valutata ai sensi del comma 7.
- 6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello dalla economico da adottarsi entro 60 giorni data di entrata vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
- a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;

- b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;
- c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
- d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
- e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;
- f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;
- g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate;
- h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.
- 8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.
- 9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 al e comma attestata mediante apposita autocertificazione prodotta legale dal rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro imprese.
- 10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati: all'anagrafica, all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5.
- 11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, l'incubatore certificato, sono disponibili, per rese massima trasparenza e accessibilita', assicurando la telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile possibilita' motori di ricerca, con di elaborazione ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del sito Internet.
- 12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:
 - a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
 - b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
 - c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo;

- e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicita';
 - f) elenco delle societa' partecipate;
- g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca;
 - i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale e intellettuale.
- 13. L'incubatore certificato e' automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:
 - a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
 - b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
 - c) oggetto sociale;
 - d) breve descrizione dell'attivita' svolta;
- e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attivita';
- f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
- g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con universita' e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
- h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita' di sostegno a start-up innovative.
- 14. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12.
- 15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato il mantenimento del possesso dei requisiti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 deposita dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
- ((16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15.))

17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10.

(50)

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 1) che "In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si considerano start-up innovative anche le societa' che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche".

Ha inoltre disposto (con l'art. 11-bis, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 38, comma che "Il termine di permanenza nella sezione speciale del delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo citato decreto-legge n. 179 del 2012, e' prorogato di Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente".

Art. 26

Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza dagli amministratori, in alternativa all'immediata capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra

inferiore al minimo legale, puo' deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.

- 2. L'atto costitutivo della *((PMI.))* costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.
- 3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma 2, anche deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale partecipazione da questi detenuta ovvero diritti limitati a particolari argomenti subordinati al verificarsi 0 particolari condizioni non meramente potestative.
- 4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
- 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in *((PMI.))* costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.
- Nelle ((PMI.)) costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione piani l'operazione sia compiuta in attuazione di prevedano l'assegnazione incentivazione che di auote partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
- 7. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo' altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.
- 8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle

camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della start-up comma innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, 10-bis. decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' di quella costituita atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, e' esente dal delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.

Art. 27

Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato

- 1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla societa' emittente o da qualsiasi direttamente controlla o e' controllato dalla start-up innovativa dall'incubatore certificato, ovvero e' controllato dallo stesso che controlla la start-up innovativa 0 l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari i diritti 0 ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti e' assoggettato a tassazione nel d'imposta in cui avviene la cessione.
- 2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con ((i quali)) i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.
- 3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la ((data di entrata in vigore della legge di conversione)) del presente decreto.
- 4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi

quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui e' operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.

Art. 27-bis.

- (((Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati).))
- ((1. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all'articolo 25 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le seguenti modalita' semplificate:
- a) il credito d'imposta e' concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Ai fini della concessione del credito d'imposta, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24;
- b) il credito d'imposta e' concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di cui al comma 13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al comma 6 dello stesso articolo e' redatta in forma semplificata secondo le modalita' stabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del medesimo articolo)).

Art. 28

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative

- 1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di *((cinque anni))* dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le societa' gia' costituite.
 - 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81.
 - 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81.
 - 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81.
 - 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81.
 - 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81.
- 7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una societa' di cui all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una parte che non puo' essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati

- all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa, alla produttivita' del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
- 8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up innovative, nonche' criteri per la definizione della parte variabile di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva.
- 9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una societa' che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo.
- 10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalita' di promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.

Art. 29

Incentivi all'investimento in start-up innovative

- 1. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. ((39))
- 2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
- 3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
 - 3-bis. A decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo

detraibile di cui al comma 3 e' aumentato a euro 1.000.000. (28)

- 4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta reddito delle societa', diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di investimento collettivo del risparmio o altre societa' investano prevalentemente in start-up innovative. ((39))
- 5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
- 6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.
- Per le start-up a vocazione sociale cosi' all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita. ((39))
- 7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento. (28)
- 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 entrata in vigore del data di presente decreto, individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
- 8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016.
- L'efficacia della disposizione del presente subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, Trattato funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione Commissione europea , richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

AGGIORNAMENTO (28)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 67) che "L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lettere a) c), del presente articolo, e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico".

AGGIORNAMENTO (39)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 218) che "Per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, decreto-legge dell'articolo 29 del 18 ottobre 2012,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 220) che tale modifica ha efficacia previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 29-bis

(Incentivi ((in regime "de minimis")) all'investimento in start-up innovative)

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
- 2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
- 3. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Art. 30

Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative

- 1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:
- «5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative" si intende una piattaforma online che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale.

Page 121 of 166

5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la societa'

definita dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.».

- 2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo III-ter del suddetto decreto e' inserito il seguente:
- «Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative.

Articolo 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative). - 1. E' gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed e' iscritto nel registro di cui al comma 2.

- 2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta di per le start-up innovative e' riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche' ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti sottoscrizione la compravendita di strumenti e rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo
- 3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
- a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
- b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
 - c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;
- d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla Consob;
- e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalita' stabiliti dalla Consob.
- 4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.
- 5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
- a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicita';
- b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;
 - c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita';
- d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.
- 6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob puo' chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la

trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni.

- 7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravita' della violazione e tenuto conto dell'eventuale con una sanzione amministrativa pecuniaria cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti nel iscritti comma 2, puo' altresi' registro di cui al essere sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR alle societa' di gestione armonizzate.».
- 3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e' inserito il seguente:
- «Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative e devono avere corrispettivo un inferiore a quello determinato dalla Consob ai dell'articolo 100, comma 1, lettera c).
- 2. La Consob determina la disciplina applicabile alle cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori clienti professionali nel caso in cui i controllo soci di della innovativa cedano le proprie partecipazioni successivamente all'offerta.».
- 4. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario o di promotore finanziario in dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli «ovvero 18-bis e 31.» sono sostituite dalle seguenti: in caso esercizio dell'attivita' di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 ((e 50-quinquies)).».
- 5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente articolo entro 90 giorni dalla data di *((entrata in vigore della legge di conversione))* del presente decreto.
- 6. In favore delle start-up innovative, di cui all'articolo comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso gratuitamente e secondo criteri semplificati individuati con decreto di non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottarsi da giorni dalla data di ((entrata in vigore della legge di conversione)) del presente decreto. Le modifiche riguardanti il funzionamento

Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

- imprese italiane destinatarie dei servizi 7. Tra le dall'ICE-Agenzia per la promozione l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. modificazioni, e dal Desk Italia di cui all'articolo 35 del sono incluse anche le start-up innovative all'articolo 25, comma 2. L'Agenzia fornisce ai suddetti soggetti assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. L'Agenzia provvede, individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali ospitare gratuitamente le start-up innovative, tenendo dell'attinenza delle loro attivita' all'oggetto della manifestazione. L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di capital e di capitale di espansione.
- 8. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge le attivita' indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste a legislazione vigente.

Art. 31

Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attivita' di controllo

- 1. La start-up innovativa non e' soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
- 2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro e' consentito esclusivamente all'autorita' giudiziaria e alle autorita' di vigilanza. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o qualifiche nella societa' che rivestono la qualita' di socio.
- 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al predetto comma.
- ((Fatto salvo il diverso termine previsto dal dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda comma 2, uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni raggiungimento di tale termine,)) cessa l'applicazione disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa

- in forma di societa' a responsabilita' limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione gia' sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi gia' emessi.
- 5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalita' previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 32

Pubblicita' e valutazione dell'impatto delle misure

- 1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica, particolare presso i giovani delle scuole superiori, degli superiori е delle universita', sulle opportunita' imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie oggetto presente sezione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui sviluppo alla presente sezione volte a favorire la nascita e lo innovative e di valutarne l'impatto sulla l'occupazione e l'innovazione, e' istituito presso il Ministero dello economico un sistema permanente di monitoraggio valutazione, che si avvale anche dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del statistico nazionale (Sistan).
- con cadenza 3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche' grado di effettivo conseguimento delle finalita' all'articolo 25, comma 1. Dagli esiti del monitoraggio valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi eventuali correzioni delle misure introdotte dal presente decreto-legge.
- 4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti dello stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati informatizzate e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente.
- 5. Sono stanziate risorse pari a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, destinate all'ISTAT, per provvedere alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere

una valutazione dell'impatto, in particolare sulla crescita, sull'occupazione, e sull'innovazione delle misure previste nella presente sezione, coerentemente con quanto indicato nel presente articolo.

- 6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilita' dei dati di cui al presente articolo, assicurandone la massima trasparenza e accessibilita', e quindi la possibilita' di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.
- 7. Avvalendosi anche del sistema permanente di monitoraggio valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere ((entro il 1º settembre di ogni relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni nella presente sezione, l'impatto indicando in particolare crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di modifiche normative. La prima relazione successiva all'entrata vigore del presente decreto e' presentata entro il 1º marzo 2014.

Sezione X

Ulteriori misure per la crescita del paese

Art. 33

Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture

- 1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 milioni euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, 15-ter, comma del legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali previsti contributi pubblici a fondo perduto ed e' accertata. la non esito alla procedura di cui al comma 2, sostenibilita' piano economico-finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. credito di imposta e' stabilito per ciascun progetto nella raggiungimento dell'equilibrio del piano necessaria al finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di per l'individuazione dell'affidatario posto a base di gara contratto di partenariato pubblico privato successivamente e riportato nel contratto.
- 2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo e' integrato cor due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura determinate le misure agevolative necessarie sostenibilita' del piano economico-finanziario, modalita' per l'accertamento, per il relativo monitoraggio per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite per l'applicazione dell'articolo 18 della linee guida novembre 2011, n. 183.

2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: "puo' avere ad oggetto" sono inserite le seguenti: "il credito di imposta di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a rimborso e";
 - b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a rimborso deve essere rilasciata dall'Agenzia delle entrate entro quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1".

favorire la realizzazione Αl fine di di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 milioni l'utilizzazione dei contratti di partenariato del pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali e' in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo fine di assicurare la sostenibilita' partenariato pubblico-privato, dell'operazione di l'esenzione pagamento del canone di concessione nella misura necessaria raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario.

2-quater. La misura di cui al comma 2-ter e' utilizzata cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente articolo fine di assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di partenariato pubblico privato. Nel complesso le misure di ai commi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50 cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo pubblico a fondo perduto. Le misure di cui al presente articolo a quelle previste dall'articolo 18 alternative della 183. Le stesse misure novembre 2011, n. sono riconosciute conformita' alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

- 2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non puo' superare l'importo di 2 miliardi di euro.
- 3. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'alinea del comma 1, parole: «previste in le amministrazioni pubbliche» sono sostituite di dalle seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il soggetto interessato, » sono inserite le seguenti: «ivi inclusi concessionari,»;
 - b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico gia' affidate o in affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo allo scopo e' parere del Nars che integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei su proposta del Ministro delle infrastrutture trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonche' i criteri e le modalita' per la rideterminazione misura delle agevolazioni della in caso di miglioramento parametri posti a base del piano economico finanziario.».

- 3-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LSG. 18 APRILE 2016, N. 50)).
- 3-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LSG. 18 APRILE 2016, N. 50)).
- 1020. 4. I canoni di cui all'articolo 1, comma della dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, derivanti realizzazione del completamento dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia, sono trasferiti Toscana, per i primi dieci anni di dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque Il trasferimento avviene a titolo di concorso finanziamento da parte della regione di di misure agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati.
 - 4-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LSG. 18 APRILE 2016, N. 50)).
- il Fermo restando limite massimo alle l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 delle quale garanzia del pagamento 49, ammortamento dei mutui e dei prestiti le universita' rilasciare agli istituti finanziatori delegazione di pagamento valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere

parte delle universita' e costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza delle universita' destinate al pagamento delle scadenza dei mutui e dei prestiti non possono essere nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione concorsuali, anche straordinarie, e non possono di essere oggetto compensazione, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

- 5. Al fine di assicurare la realizzazione, in uno o piu' Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, di apprestamenti e info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto del personale impiegato anche nelle attivita' internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una tutela della liberta' di navigazione del naviglio nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 5, e' autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020.
- 6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni dal 2013 al 2020, si provvede:
- a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il della partecipazione alle finanziamento italiana missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le predette riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione spesa del Ministero della difesa;
- b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- 6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 11, la parola: "affida" e' sostituita dalle seguenti: "puo' affidare".
- 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 7-bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva programma di interventi per il completamento della rete nazionale per le comunicazioni standard Te.T.Ra. necessaria sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale Stato, cui e' affidato il compito di formulare pareti del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze del programma, nella fase di attuazione su ciascuna fornitura progetto. La Commissione e' presieduta dal direttore centrale

servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, un rappresentante della Polizia di Stato; del da un rappresentante Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La Commissione, senza che cio' per la finanza pubblica, puo' decidere di chiedere specifici anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui al presente comma sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione di cui al presente comma.

7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non gia' previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;
- b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
- c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:
- 1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro nove mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;
- 2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;
- 3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli infrastrutturali entro dodici mesi della dalla prenotazione di cui al comma 7-septies. Ilsuddetto termine completamento e' esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area

entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al secondo periodo, i benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) relative all'anno 2016;

d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il termine e' di tre anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro.

7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio di connettivita' con banda di download di almeno 30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata area;
- b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettivita' con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di upload di almeno 10 Mbit/s su una determinata area;
- c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettivita' la banda di cui alle lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura tutti i potenziali utenti (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una determinata area geografica con un contemporaneita' di almeno il 50 per cento della popolazione di residente servita e assicurando la copertura tutti gli scolastici dell'area interessata.

7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui e' possibile fornire il servizio cui alla lettera c) del comma 7-quater, purche' non ricadenti in aree nelle quali gia' sussistano idonee infrastrutture o vi sia fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater, superiori a quelle dell'intervento per il quale e' richiesto contributo. E' ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. Ι benefici di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un soggetto nella stessa area.

7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di possono usufruire del credito d'imposta 7-ter valere sull'IRAP complessivamente sull'IRES e dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della 31 presente disposizione e fino al marzo 2015, per benefici di cui l'operatore al comma 7-sexies, interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel web del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web e' un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per tutte le aree in cui vi sia piu' di una prenotazione, beneficio e' riconosciuto all'operatore che presenta il progetto una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio piu' elevati, corredati di soluzioni tecnologiche piu' evolute. Entro 31 maggio 2015 l'operatore, a pena di decadenza, deve trasmettere progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente previsto dalla decisione della Commissione europea C(2012) final, del 18 dicembre 2012. Entro il 15 giugno 2015 dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore e' tenuto ad inviare una comunicazione certificata collaudo tecnico dell'intervento, affinche' l'amministrazione possa verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Sia in progettazione sia in fase di gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la facolta' di predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli impegni assunti.

7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonche' l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabiliti condizioni, criteri, modalita' operative, di controllo attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonche' il procedimento, analogo e congruente rispetto a quello previsto dal comma l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresi' le modalita' atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, modulazione della struttura delle aliquote del credito d'imposta stesso beneficia, anche in funzione delle condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di e di monitoraggio, per garantire il conseguimento delle sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012.

Art. 33-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LSG. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 33-ter. (((Anagrafe unica delle stazioni appaltanti)))

((1. E' istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei

contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresi' l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullita' degli atti adottati e la responsabilita' amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.

2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalita' operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.))

Art. 33-quater.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LSG. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 33-quinquies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56))

Art. 33-sexies. (((Autorizzazione di spesa)))

((1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.))

Art. 33-septies.

(Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese)

Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, contempo, la qualita', la sicurezza, la scalabilita', l'efficienza energetica, la sostenibilita' economica e la continuita' dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura alta affidabilita' localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso altra infrastruttura propria gia' esistente e in possesso dei requisiti fissati stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni

nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.

1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel rispetto principi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione per l'elaborazione migrano i amministrativa, loro Centri informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi fissati dal regolamento di cui al comma l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.

1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con cadenza Nazionale triennale, anche con il supporto dell'Istituto per Statistica, il censimento dei Centri l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al d'intesa con la competente struttura della Presidenza Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 2019, n. 133, definisce nel Piano triennale per l'informatica amministrazione la strategia di infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 82, e la strategia di adozione del modello cloud per la amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono. relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture strategia di adozione del digitali e della modello cloud delle amministrazioni locali e' sentita la Conferenza unificata di all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- 2. Con il termine CED e' da intendere il sito che ospita uno o piu' sistemi informatici atti alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete per la connessione e sistemi di memorizzazione di massa.
- 3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorita' nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
- L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, stabilisce capacita' minimi di sicurezza, elaborativa, affidabilita' delle infrastrutture energetico e digitali pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui comma 1)). Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualita', scalabilita', sicurezza, di performance e interoperabilita',

portabilita' dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalita' con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis nonche' le modalita' del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attivita' e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblici, di polizia giudiziaria, nonche' quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa.

4-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 DICEMBRE 2021, N. 233.

4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

Art. 33-octies.

(((Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi)))

((1. Al comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Se il dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare Le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione una di soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio Ministri con le medesime modalita' della prima, per interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono finalizzate risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate")).

Art. 34.

(Misure urgenti per le attivita' produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)

- 1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: "entro il 31 dicembre sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013". scadenza del servizio per la sicurezza del sistema nazionale nelle isole maggiori di cui all'articolo decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' prorogata al 31 dicembre L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede ad le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo procedure, i principi e i criteri di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto della disponibilita' servizio anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente.
- 2. Le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per settore elettrico in attuazione della decisione della Commissione 2009 relativa europea 2010/ 460/CE del 19 novembre agli Stato C38/A/04 e C36/13/06 e della decisione 2011/746/UE Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti C38/13/04 e C13/06, sono versate dalla stessa Cassa conguaglio all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad un apposito capitolo dello stato di previsione spesa del Ministero dello sviluppo economico destinate ad е interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle regioni ove hanno sede le attivita' produttive oggetto restituzione.
- 3. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi";
 - b) il comma 19-bis e' sostituito dal seguente:
- "19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i specifici istituzionali, compiti in ragione delle storiche e ambientali, e' trasferito caratteristiche titolo gratuito in proprieta', nello stato di fatto e di diritto in trova, al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilita', valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del centro operativo accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal piano attuativo per l'insediamento delle attivita' realizzazione, gestione e manutenzione del MOSE Sistema sull'area gestione dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e tutto vita utile del periodo di Sistema MOSE. Resta

possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Magistrato acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad del esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio. operatori titolo di canoni di concessione richiesti a economici istituzionali, versati direttamente al comune di Venezia, esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per 'La Biennale gli utilizzi posti in essere dalla fondazione Venezia' in virtu' della natura e delle funzioni assolte dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune Venezia in misura pari al 70 per cento della riduzione delle erariali conseguente al trasferimento, essendo il restante cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione parte del comune di Venezia".

- 4.COMMA ABROGATO DAL D.LSG. 18 APRILE 2016, N. 50.
- 5. Ai fini della ripresa produttiva e occupazionale delle aree interessate, il Commissario delegato di cui all'articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue le sue attivita' fino al completamento degli interventi ivi previsti.
- 6. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "del Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero".
- 7. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale ed in europea, dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile e' autorizzato ad assumere, in via transitoria, non oltre piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile anno in anno sino ad un massimo di tre anni. (29)
- 8. L'ENAC provvede a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso.
- 9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 7 e 8 e' corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale

in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dello stesso ENAC.

- 10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da 7 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
- 11. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture gia' eseguiti, ANAS S.p.A. puo' utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilita' finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Societa' (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di 400 milioni di euro, con l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti gia' maturati.
- Nelle more del completamento dell'iter delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze autorizzato a corrispondere alla stessa Societa' le somme all'uopo conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del capitolo del bilancio di previsione dello Stato.
- 13. Per garantire le procedure centralizzate di conferma della validita' della patente di guida di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2012, alla quale si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate riassegnabili ai sensi dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- 14. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 32, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
- "6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6";
 - b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.
- 15. Al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, il comma 8 e' abrogato;
- b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), e' aggiunto, in fine, seguente periodo: "Ciascuna di tali opere e' corredata del relativo codice unico di progetto previsto dall'articolo 11 della gennaio 2003, n. 3, e l'elenco e' trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,

contestualmente alla trasmissione del Documento al CIPE, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6".

- 16. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 17. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,";
- b) sono soppresse le seguenti parole: "e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione".
- 18. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta e per dieci anni. Per le concessioni prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 intendono confermate sia l'originaria scadenza del 2000 si sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
- 19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al legislativo 1º giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, 222, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.
- 20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita' gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire informazione alla collettivita' di riferimento, l'affidamento servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.
- 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto

di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013. (9)

- 22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. affidamenti diretti a societa' poste, successivamente al 31 2004, sotto il controllo di societa' quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il31 dicembre 2018 scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti regolano il rapporto, se anteriori.
- ((22-bis. Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprieta' degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 e' prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprieta' del gestore.))
- 23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
- "1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo".
- 24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera b) e' abrogata.
- applicano al I commi da 20 a 22 non si di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla agosto 2012, n. 134.
- 26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984,

- al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: "e illuminazioni votive". Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.
- 27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui" sono soppresse.
- 28. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
- "3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW e' determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico".
- 29. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
- "4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas".
- 30. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: "A decorrere dal 31 dicembre 2013," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2".
- 31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e a ristabilire le condizioni minime di agibilita' e fruibilita' del porto-canale di Pescara, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' individuato quale amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attivita' di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in discarica di sedimenti.
- 32. Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del porto-canale di Pescara, e' stanziata, per l'anno 2013, la somma di 3.000.000 di euro in favore della regione.
- 33. Per il compimento delle attivita' di cui ai commi 31 e 32 e' stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
- 34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il

memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonche' quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari a 1.770.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

- 35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1º gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- 36. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unita' previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
- 37. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e modificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo si provvede mediante utilizzo delle risorse dall'attuazione del comma 36. I1Ministro dell'economia e dellle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
- 38. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per societa' quotate le societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
- 39. All'articolo 21 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 6 e' abrogato.
 - 40. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.
- 41. La lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 aprile 2001, n. 170, e' sostituita dalla seguente:
- "d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in dall'editore, stabilito compensazione delle successive a anticipazioni al distributore".
- 42. All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole: "A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione" sono inserite le seguenti: "dei commercianti al dettaglio,".
- 43. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio".

- 44. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "ne' obbligo di scarico del mezzo aggiunti i seguenti periodi: "L'introduzione trasporto" sono intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza preventiva introduzione della merce necessaria la deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta".
- 45. Al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile delle capitanerie di porto-Guardia costiera funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle trasporti, di concerto con infrastrutture e dei il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della agosto 1988, n. 400. Detto provvedimento sostituisce regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391.
- 46. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera per l'implementazione dei servizi d'istituto sono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati al fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
- 47. Le somme disponibili previste dall'articolo 41, comma 16-sexiesdecies. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono finalizzate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia a cura del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
- 48. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
- "1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi lavoro e nella circolazione stradale, ilMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare 28 febbraio 2013, entro e non oltre il dispone la obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la della circolazione. Con il medesimo decreto e' disposta, a gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione relativo stato di vetusta' e con precedenza per quelle immatricolate

antecedentemente al l° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

- 49. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Restano altresi' esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari";
- b) al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria";
- c) al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: "il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le seguenti: "e il Ministero della giustizia".
- 50. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "sette";
- b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "sei";
- c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "nove" e le parole: "anche se cessati dall'esercizio" sono soppresse;
 - d) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
- "1-bis. I componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non piu' di cinque anni";
 - e) all'articolo 5, il comma 4 e' abrogato;
- f) all'articolo 11, comma 5, le parole: "Il giudizio di non idoneita' e' motivato" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudizio di non idoneita' e' sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati".
- 51. Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c), d) e f), non si applicano ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 52. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:
- "Art. 285 (Caratteristiche tecniche) Punto 32 Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1º settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche

e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288".

- 53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
- "9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne combustione, fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas condensazione che, per valori di prestazione energetica emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad piu' efficiente e meno efficienza energetica, inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI ΕN 297 UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni".
- 54. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 1, comma 21, lettera b), capoverso 3-bis, la parola: "fax" e' soppressa;
- b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento" sono aggiunte le seguenti: "La stessa prestazione puo' essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria";
 - c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della presente Resta inoltre ferma la possibilita' di effettuare nuove anche presso le unita' produttive interessate dai licenziamenti deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991".

55. All'articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le imprese che pur in assenza dei requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile che opera con piu'

punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregata superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande distribuzione commerciale come sopra definite, la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi".

56. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Le suddette permute sono attuate, in deroga alla legge 24 aprile 1941, n. 392, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonche' l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148".

57. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la CONSOB, dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di efficaci e continuativi livelli di vigilanza per l'attuazione quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela investitori, nonche' per la salvaguardia della trasparenza correttezza del sistema finanziario, provvede alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di finanza pubblica, purche' sia assicurato il conseguimento medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, e avvalendosi delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-undecies, fino della misura massima ivi prevista, e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle conto capitale per finanziare spese di parte corrente. (29)

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 13, comma deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire servizio, laddove del l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia gia' avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio e' espletato dal gestore gestori gia' operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014".

Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 3) che "Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa

europea alla data del 31 dicembre 2014".

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori volo, la facolta' dell'Ente nazionale per l'aviazione civile di assumere, in via transitoria, non oltre venti professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 17 dicembre 2012, n. 221, e' prorogata al 31 dicembre 2018".

"La inoltre disposto (con l'art. 13, comma 5-bis) possibilita' di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con facolta', ivi prevista, di cui all'articolo comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, puo' essere esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020".

Art. 34-bis. (Autorita' nazionale anticorruzione)

- 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).
- 2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, puo' richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.
- 3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).

Art. 34-ter. (((Documentazione di spesa).))

((1. Ai fini delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto e per pagamenti gia' effettuati entro la stessa data relativi ad interventi realizzati con finanziamenti pubblici, e' da intendersi documentazione di spesa anche l'esibizione di copia autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purche' corredati di relativa fattura e lettera liberatoria.))

Art. 34-quater. (((Imprese turistico-balneari)))

- ((1. All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono apportate le sequenti modificazioni:
 - a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
- "6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attivita' classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni demanio marittimo, ovvero le attivita' di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle turistico-balneari e la tutela della concorrenza, e' demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, guali di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonche' dell'ordine pubblico, dell'incolumita' e della sicurezza pubblica. Tali attivita' accessorie devono essere effettuate gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, acustico. igienico-sanitaria e di inquinamento GLi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del nel rispetto del principio di sussidiarieta' proporzionalita'";
 - b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
- "6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attivita' di pubblico spettacolo o intrattenimento.
- 6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.
- 6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta 339 del 12 dicembre 1983, Ufficiale n. non fanno dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purche' prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, locale all'aperto, aventi caratteristiche di come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983".))
 - Art. 34-quinquies. (((Piano di sviluppo del turismo).))
- ((1. Su proposta del Ministro con delega al turismo, entro il 31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale.

- 2. Il piano e' aggiornato ogni due anni con le procedure di cui al comma 1.
- 3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano di cui al comma 1.))

Art. 34-sexies. (((Disposizioni in materia di accise)))

((1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comma 3, dopo le parole: "passivi dell'accisa" sono inserite le seguenti: "e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta," e la parola: "assolto" e' sostituita dalle sequenti: "comunque corrisposto".))

Art. 34-septies.

(Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca).

- 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le parole: "dello stesso codice" sono inserite le seguenti: ", gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,".
 - 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)).

Art. 34-octies.

- (((Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale)))
- ((1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nel rispetto dei principi di concorrenza, di economicita' e di efficienza.
- 2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalita' automobilistica. Esclusivamente per i servizi automobilistici integrativi e sostitutivi di cui al comma 3 sono fatte salve le disposizioni del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, nonche' le normative regionali in materia.
- 3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai seguenti servizi automobilistici:
- a) "servizi sostitutivi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla

provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;

- b) "servizi integrativi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.
- 4. Ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le regioni e le province autonome di Trento e organizzano, entro il termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento dei servizi automobilistici di cui al comma 1 in bacini territoriali ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e l'integrazione di trasporto pubblico regionale e locale servizi minimi individuati da ciascuna regione in attuazione dell'articolo 16 decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. La dimensione dei bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a territorio provinciale e non superiore a quella del regionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica, esercita poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
- 5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento della gestione dei servizi automobilistici di cui al comma 1, cosi' come organizzati sensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite individuati esclusivamente procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, principi di economicita', imparzialita', adeguata trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, riconoscimento e proporzionalita'. Decorso inutilmente il anzidetto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita' ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
- 6. Al fine di promuovere l'assetto concorrenziale e l'efficienza dei servizi, il bando di gara o la lettera di invito relativi alle procedure di cui al comma 5:
- a) assicura che i corrispettivi posti a base d'asta siano quantificati secondo il criterio dei costi standard dei servizi automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- b) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
- c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualita' e quantita' dei servizi resi e sui progetti di integrazione con la rete dei servizi minimi esistenti prevalgano sui criteri riferiti al prezzo unitario dei servizi;
- d) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di

valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli occupazionali e dei livelli salariali medi annui relativi alla precedente gestione.

- 7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano le economie di gara eventualmente ottenute al trasporto pubblico regionale e locale automobilistico, privilegiando:
- a) gli investimenti nell'acquisto di autobus appartenenti alla classe III o alla classe B, cosi' come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004;
- b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi automobilistici a domanda elevata;
- c) l'adeguamento inflativo contrattualmente previsto dei corrispettivi di esercizio;
- d) il cofinanziamento regionale ai rinnovi del contratto collettivo nazionale relativo al settore del trasporto pubblico regionale e locale.))

Art. 34-novies.
(((Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale)))

- ((1. Al fine di provvedere alla chiusura delle posizioni debitorie e creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo 16, secondo della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della legge 22 ottobre n. 865, e dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a provvedere al pagamento dei conquagli dei contributi di suddette disposizioni sulla base della certificazione fornita dalle agevolativi relativa ai singoli interventi autocertificazioni prodotte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai singoli beneficiari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi. L'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi della collaborazione dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ha facolta' di effettuare controlli a campione in ordine alla sussistenza del requisito reddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa ovvero l'impresa o il soggetto pubblico dedicato all'edilizia residenziale deve produrre il certificato di agibilita' di cui agli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Oualora accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari, beneficiario decade dal diritto al contributo statale ed e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre agli oneri accessori di legge.
- 2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza. La certificazione evidenzia le complessive posizioni debitorie e creditorie relative

- alle disposizioni citate al comma 1; la determinazione delle predette posizioni non tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.
- 3. Le risorse derivanti dalle posizioni di credito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti degli istituti bancari mutuanti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le finalita' di cui al comma 1, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.))

Art. 34-decies.

- (((Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente)))
- ((1. In considerazione dell'attuale condizione di tensione mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza particolari esigenze di cautela nella verifica della sostenibilita' del piano economico-finanziario del (di stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente Ponte), anche in relazione alle modalita' di finanziamento previste, la societa' Stretto di Messina S.p.A. ed il contraente generale apposito atto aggiuntivo al contratto viaente l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Αi fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo e' trasmesso entro trenta giorni dalla stipula alle competenti Commissioni parlamentari.
- 2. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo societa' Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di primo esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, unitamente agli elaborati tecnici nonche' ai necessari pareri autorizzazioni, i piani economico-finanziari accompagnati completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti sostenibilita' dell'investimento, con riguardo sia alle condizioni praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi finanziamento pubblico. Il CIPE in sede di esame tecnico puo' valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalita' alla effettiva realizzazione si potra' procedere sentite Le interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che attestano la sostenibilita' dell'investimento sono, trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
- 3. In esito all'esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'intervento, la societa' Stretto di Messina S.p.A. avvia necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di privati, finanziamento dell'infrastruttura con capitali senza che cio' dia Luogo ad impeani contrattuali vincolanti concessionaria. In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i concessione, nonche' le convenzioni ed ogni altro contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria. circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto

- pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto.
- 4. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2012, n. 187, fino all'approvazione del progetto definitivo da del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del progetto linea tecnica, tutti ali effetti dei contratti stipulati societa' Stretto di Messina S.p.A. con il contraente generale e altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo. Sono altresi' sospesi gli adeguamenti qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal sospensione degli effetti contrattuali permane, sopra indicate, fino al reperimento della integrale copertura finanziaria. Le parti dovranno il improntare comportamento secondo i principi della buona fede.
- 5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE, ai sensi del comma 4, comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonche' le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria, secondo le modalita' e per gli effetti di cui al comma 3.
- 6. La societa' Stretto di Messina S.p.A. puo' essere autorizzata. previa approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE Le regioni interessate, eseguire con ad Lavori infrastrutturali funzionali all'esigenza dell'attuale domanda trasporto anche in caso di mancata realizzazione del Ponte, ricompresi nel progetto definitivo generale, a carico del dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate successivi provvedimenti.
- 7. Con atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono impartite direttive finalizzate all'immediato contenimento dei costi di gestione e di personale della societa' Stretto di Messina S.p.A.
- 8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine perentorio del 1° marzo 2013 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012, n.187, tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonche' le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria secondo le modalita' e per gli effetti di cui al comma 3.
- 9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la societa' Stretto di Messina S.p.A. e' posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attivita' liquidatorie, e' nominato un commissario liquidatore che dovra' concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina.
 - Aqli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi consequenti

- all'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 11. Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo sono preventivamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti.))

Art. 34-undecies. (((Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)))

- ((1. Nelle more del completamento del processo di riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l'anno 2012, il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico.
- 2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera b), dopo le parole: "lacuale e fluviale" sono aggiunte le seguenti: "e la prosecuzione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016".))

Art. 34-duodecies. (((Proroga di termine)))

((1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020")).

Art. 35

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164))

Art. 36

Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa

1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri patrimoniali o finanziamenti la per concessione garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale amministrativo, ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste le deliberazioni dell'assemblea. costituzione e per delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria.

- 2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1º gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la delibera assembleare richiamata al terzo periodo del primo comma potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014.
- 2-bis. E' istituito presso l'Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo e' costituito dai contributi volontari degli agricoltori e puo' beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
- 2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualita' stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di cui al comma dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Ilfondo di mutualita' partecipa al Fondo mutualistico nazionale per stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui 2-bis.
- 3. All'articolo 32 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
- "8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle cambiali finanziarie nonche' alle obbligazioni e titoli similari emessi da societa' emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio finanziarie, obbligazioni condizione che tali cambiali titoli regolamentati siano negoziati in mercati 0 multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi cui al decreto ministeriale nella lista di emanato ai dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

- 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano, o indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie interposta persona, piu' del 2 per cento del capitale patrimonio della societa' emittente e sempreche' il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori consentono un adeguato scambio di informazioni. disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179";
- b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "Nell'articolo decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento di cui al dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si sugli applica interessi proventi delle obbligazioni e titoli similari, delle cambiali e finanziarie, emesse da banche, da societa' per azioni con regolamentati o sistemi negoziate in mercati multilaterali negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da pubblici economici trasformati in societa' per azioni disposizione di legge, nonche' sugli interessi ed altri delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime.»";
 - c) il comma 16 e' abrogato;
- d) il comma 19 e' sostituito dal seguente: "19. Le obbligazioni e titoli similari emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati multilaterali di regolamentati o in sistemi negoziazione, dalle micro-imprese, definite banche e come dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.»;
- e) al comma 21, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle predette obbligazioni.";
- f) il comma 24 e' sostituito dal seguente: "Qualora l'emissione clausole partecipative contempli anche la clausola subordinazione e comporti il vincolo di non ridurre il sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti delle perdite della societa' emittente, rappresenta un costo e,

dell'applicazione delle imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.";

- g) dopo il comma 24 e' inserito il seguente: "24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8".
- 3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, la Cassa depositi e prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti modalita':
- a) determinazione del valore di CDP (i) alla data di trasformazione di CDP in societa' per azioni e (ii) al 31 dicembre 2012 sulla base di perizie giurate di stima che tengano conto, tra l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del risparmio postale;
- b) determinazione del rapporto tra il valore nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in societa' per azioni determinato ai sensi della lettera a);
- c) determinazione del valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31 dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a).
- 3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno la facolta' di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata.
- 3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che entro i di cui al comma 3-sexies non esercitano il diritto di versano al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo compensazione, un importo forfetario pari al 50 per maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali avviene la conversione, dalla data di trasformazione societa' per azioni, rispetto a quelli che sarebbero alle spettati medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis.
- 3-quinquies. L'importo di cui al comma 3-quater puo' essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1º aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1º aprile dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.
- 3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013. Le azioni privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile 2013.
- 3-septies. Le condizioni economiche per la conversione di cui ai commi precedenti sono riconosciute al fine di consolidare la permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente, in caso di recesso, quanto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le vigenti

disposizioni dello statuto della CDP.

3-octies. A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla data approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, a ciascuna bancaria azionista di CDP e' concessa la facolta' di acquistare Ministero dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla tra il numero di azioni privilegiate gia' detenuto e il numero azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione. Tale di acquisto e' trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie azioniste di CDP.

3-novies. La facolta' di acquisto di cui al comma 3-octies esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a), che e' corrisposto Ministero dell'economia e delle finanze, quanto ad una inferiore al 20 per cento, entro il 1º luglio 2013, е, quanto 1° residua quota, in quattro rate uguali alla data del luglio quattro anni successivi, con applicazione dei relativi legali.

3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 3-quinquies 3-novies e' accordata dal Ministero, a richiesta, costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore del fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in pegno e' determinato sulla base degli importi per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il diritto di voto e il diritto agli utili spettano alla fondazione il pegno. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce titolo definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato pagamento.

- 4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale dotato di soggettivita' giuridica, salva la facolta' di della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»;
 - b) il numero 1) e' soppresso;

25.07.2022

e), il secondo periodo e' lettera sostituito seguente: «L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza soggettivita', degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi garanzia di per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione innovazione previsti dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;». All'articolo 4-quater,

del

decreto-legge

DL n. 179/2012 | Consolidato 07.2022

comma

3,

febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: "con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica" sono sostituite dalle seguenti: "con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo puo' essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o piu' organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo.

5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LSG. 18 APRILE 2016, N. 50.

5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "negli atti del notaro rogante" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero sia iscritto nel registro delle imprese".

6. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) a partecipare, con quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche con specializzate nella sede Italia, valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.".

6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 198)).

7. "Il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' modificato come segue:

"m) impianti per la produzione di energia idroelettrica potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per idroelettrici che rientrano nella casistica all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;".

7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4) sono inseriti i seguenti:

"4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di superiore a 10 Km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione

nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20";

- b) all'allegato III della parte II, alla lettera z), dopo le parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: ", non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,";
- c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera z), dopo le parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: ", non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,";
- d) al comma 8 dell'articolo 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale".

7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le Trento e di Bolzano in conformita' all'Accordo l'applicazione della direttiva del Consiglio concernente Comunita' europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla criteri contenuti nel medesimo Accordo. Qualora le regioni province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore legge di conversione del presente abbiano decreto, non provveduto ai sensi del precedente periodo, il Governo esercita potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo legge 5 giugno 2003, n. 131.

7-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97.

7-quinquies. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al primo comma, il sovracanone e' versato direttamente ai comuni".

8. "All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' aggiunto infine il seguente periodo:

«Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo attivita' agricole la locazione, il comodato l'affitto e fabbricati ad uso abitativo, nonche' di terreni e di fabbricati uso strumentale alle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 c.c., sempreche' i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto rispetto quelli derivanti marginali a dall'esercizio dell'attivita' agricola esercitata. Il requisito della marginalita' si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle e affitto dei beni non superi il 10 dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»".

8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 87, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 96.

9. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo

economico concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui alla precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati dal Gestore relativi alla validita' tecnologica e alla valutazione economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente.

10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' abrogato.

10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, gia' destinate alle esigenze di funzionamento del soppresso ICRAM, possono essere utilizzate, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche per le spese di funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la parola: "puo'" e' sostituita dalle seguenti: "e' autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a".

10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse le seguenti parole: ", purche' i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari".

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 10-quinquies. decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate societa' cooperative esercenti attivita' di garanzia collettiva per la realizzazione delle iniziative di intervento nell'ambito del programma SFOP 1994/1999 permangono nel patrimonio beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi Programma nazionale triennale della pesca di cui all'articolo 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

10-sexies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "a piccole e medie imprese" sono inserite le seguenti: "nonche' alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106".

10-septies. Gli interventi di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono effettuati nell'ambito della disponibilita' di cui all'articolo 39, comma 1, dello stesso decreto.

Art. 36-bis.

(((Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari).))

- ((1. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le sequenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: "a pena di nullita'" sono soppresse;
 - b) l'ultimo periodo e' soppresso)).

Art. 37

Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza

((1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonche' la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni)).

((1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle all'obiettivo industriali ricadenti regioni di cui "Convergenza" per le quali e' stata gia' avviata una procedura di riconversione industriale, purche' siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione quadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'.

La dotazione del Fondo per interventi strutturali di all'articolo politica economica, di cui 10, comma 5, del 29 novembre 2004, decreto-legge n. 282. convertito. modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013)).

- 2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria.
- 3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria».
- 4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

((4-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresi' sperimentalmente ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis". La relativa copertura e' disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del "Piano Sulcis" dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal presente decreto. Con decreto adottato ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del presente comma ed alla individuazione delle risorse effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di spesa)).

Art. 37-bis. (Zone a burocrazia zero).

- 1. Nell'ambito delle attivita' di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate "zone a burocrazia zero", non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico. ((10))
- 2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti sperimentatori individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata vigore della legge di conversione del presente decreto sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico le attivita' produttive. Nei rimanenti casi per le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di legge di conversione del vigore della presente decreto, procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalita' provvedimenti conclusivi di tali procedimenti Ι intendono senz'altro positivamente adottati entro trenta giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non adottato entro tale termine.
- 3. Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.
- 4. Il comma 2 non si applica ai procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumita' pubblica. L'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato.
- 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

25.07.2022

AGGGIORNAMENTO (10)

- Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 ha disposto (con l'art. 10, comma 6, lettera b)) che "Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:
 - [...]
- b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle "zone a burocrazia zero" trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorche' soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico".

Art. 38

Disposizioni finanziarie

- 1. Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica ed infrastrutture a partire dalle un insieme di locali stabile, un'impresa esercita in modo abituale e continuativo un'attivita' di trasporto aereo, avvalendosi di subordinati che hanno in il tale base loro centro di attivita' professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio ritornano dopo lo svolgimento della propria attivita'. Un aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno e' membro dell'Unione europea diverso dall'Italia stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile continuativo o abituale un'attivita' di trasporto aereo a partire da una base quale definita al periodo precedente. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
- 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «Non sono invece considerate attivita' commerciali:» sono inserite le seguenti: «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attivita' di pubblica autorita';»;
- b) all'articolo 10, primo comma, il n. 5) e' sostituito dal seguente: «5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;».
- 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 6, 14, comma 1, 26, 27, 29, 32 e 34, comma 20, pari complessivamente a 334,52 milioni di euro per l'anno 2013, 246,72 milioni di euro per l'anno 2014, 217,82 milioni di euro per l'anno 2015, 217,67 milioni di euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 296,72 milioni di euro per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro per l'anno 2015 e 227,67 milioni di euro per l'anno 2016, ai fini della compensazione degli

effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

- a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 50,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;
- b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo;
- c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;
- d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso Fondo. A tale fine, la conguaglio per il settore elettrico, con cadenza trimestrale, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto corrente fino al raggiungimento degli importi annuali periodo precedente.
- 4. Le rimanenti risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, al netto di quanto complessivamente necessario per assicurare il versamento all'entrata previsto dal comma 3, lettera d), possono essere destinate, solo a partire dall'anno 2017, alle attivita' ((di cui alla lettera b))) del comma 1, dell'articolo 32, del predetto decreto legislativo n. 28 del 2011, con le modalita' ivi indicate.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ac apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Balduzzi, Ministro della salute

Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Barca, Ministro per la coesione territoriale

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato 1

(previsto dall'articolo 34, comma 21)

Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (brevetti).

Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (sanzioni Antitrust).

Articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (diritti della motorizzazione civile).